

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Oggi, 26 agosto 2014, alle ore 10:00, nella sede regionale di Calle Priuli, Cannaregio 99, Sezione Urbanistica, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Sindaco del Comune di Occhiobello (RO) avente per oggetto:

**Esame osservazioni pervenute ed approvazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale di Occhiobello (RO)**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

- per il Comune di Occhiobello: il Sindaco Daniele Chiarioni;
- per la Provincia di Rovigo: il Funzionario delegato arch. Maurizio Gobbo;
- Per la Regione Veneto: il Dirigente delegato, arch. Vincenzo Fabris.

Sono inoltre presenti: il geom. Fabio Martello, tecnico comunale di Occhiobello, il dott. Francesco Sbeti, progettista e coordinatore del Piano di Assetto del Territorio e l'arch. Francesco Tomaello, funzionario regionale.

**RICHIAMATO E PREMESSO CHE**

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi;
- l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio, prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati, ai sensi dell'art. 50 della richiamata LR n. 11/2004, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004;
- Il Comune di Occhiobello, con Deliberazione di Giunta n. 79 del 30.08.2007, ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004.
- In data 15 ottobre 2007 è stato sottoscritto l'accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra il Comune in oggetto e la Regione del Veneto.
- La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta del comune n. 16 del 21.01.2008, esecutiva.
- Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbiano con nota n. 139492 del 12.03.2009 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

*Dipartimento Territorio  
Sezione Urbanistica*

*Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 - fax 0412792383  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*



- Il Comune di Occhiobello ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.09.2010.
- La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune.
- Il dirigente regionale della Sezione Urbanistica con decreto n. 31 del 27.03.2013 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.
- La commissione regionale VAS con provvedimento n. 105 del 30.10.2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.
- in data 4 agosto 2014, prot. 17531, è stata convocata dal Sindaco di Occhiobello la Conferenza di Servizi per il giorno 26 agosto 2014 alle ore 10,00 per l'esame delle osservazioni pervenute e l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale del comune in argomento;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Sindaco Daniele Chiarioni assume la presidenza della Conferenza e l'arch. Tomaello svolge le funzioni di Segretario della Conferenza.

La Conferenza conviene che gli elaborati del PAT siano da integrare con i pareri acquisiti e di seguito elencati:

- della Commissione Regionale VAS n. 105 del 30.10.2012;
- del Comitato Tecnico regionale, previsto dal II comma dell'art. 27 della LR n. 11/2004, n. 33 in data 31 luglio 2014;
- del Valutatore Tecnico Regionale n. 33 in data 31 luglio 2014; .

I partecipanti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori ma, riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto, ne modificano parzialmente gli elaborati.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale.

**Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:**

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;

*Dipartimento Territorio  
Sezione Urbanistica*

*Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 -fax 0412792383  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*



VISTA la direttiva 2001.42.CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di Occhiobello n. 48 del 29.09.2010;

VISTI i pareri:

- della Commissione Regionale VAS n. 105 del 30.10.2012;
- del Comitato Tecnico regionale, previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR n. 11/2004, n. 33 in data 31 luglio 2014;
- del Valutatore Tecnico Regionale n. 33 in data 31 luglio 2014 ;

**esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio** adottato con deliberazione di Consiglio Comunale di Occhiobello n. 48 del 29.09.2010;

- sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. in data 31 luglio 2014 e agli atti in essa richiamati, inclusa ogni decisione sulle osservazioni;
- il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, costituenti il Piano di Assetto del Territorio Comunale adottato con la deliberazioni di Consiglio sopracitata. Detti elaborati sono da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integrazioni apportate con i pareri della VTR e della Commissione regionale VAS;

**esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS)**, adottato unitamente al PAT, facendo proprie le conclusioni del Parere della Commissione Regionale VAS n. 105 del 30.10.2012;

**danno atto** che gli elaborati approvati sono:

- Tav. A1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. A2. Carta delle invarianti
- Tav. A3. Carta delle fragilità
- Tav. A4. Carta della trasformabilità
- Norme Tecniche
- Norme Tecniche- allegato "A" ambiti territoriali omogenei
- Relazione tecnica e di progetto
- Relazione sintetica
- Elaborato Rapporto ambientale allegato cartografico

*Dipartimento Territorio  
Sezione Urbanistica*

*Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 -fax 0412792383  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*



- Elaborato Rapporto ambientale sintesi non tecnica
- Valutazione di Incidenza Ambientale -
- Elaborato cartografico alla Valutazione di Incidenza Ambientale -
- N. 1 DVD Quadro Conoscitivo (contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d) della LR 11 del 2004).

**allegano** al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- Valutazione Tecnica Regionale n. 33 in data 31 luglio 2014;
- Parere del Comitato Tecnico n. 33 in data 31 luglio 2014, previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR n. 11/2004;
- Parere della Commissione Regionale VAS n. 105 del 30.10.2012;

**danno atto** che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

**demandano** al comune il compito di adeguare gli elaborati in conformità alle decisioni della Conferenza, prima della ratifica da parte della Giunta Regionale.

La conferenza si chiude alle ore **11:00**

Il presente verbale è composto di n. 4 facciate e n. 2 fogli.

Il segretario verbalizzante

Francesco Tomaiello

Venezia, lì 26 agosto 2014

Per il Comune di Occhiobello  
Il Sindaco

Per la Provincia di Rovigo  
Il funzionario delegato

Per la Regione Veneto  
il Dirigente Regionale





**VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE**  
**Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 art. 27**

**n. 33 del 31.07.2014**

**OGGETTO:** Comune di Occhiobello (RO)  
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15, LR 11/2004

**Premesso che:**

- il Comitato previsto dall'art.27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 31.07.2014;
- il sopracitato Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole sul Piano di Assetto del Territorio Comunale del Comune di Occhiobello (RO), ai sensi dell'art. 14, L.R. 23.04.2004, n. 11 e della DGR 3090 del 03.10.2006;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano e la Provincia di Rovigo sono state invitate con nota 311343 in data 22.07.2014;

Il direttore del Dipartimento Territorio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la DGR 1131 del 18.03.2005;
- Vista la DGR 3090 del 03.10.2006;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27, L.R. 11/2004, nel parere n. 33 del 31.07.2014 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Occhiobello, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni contenute nel citato parere n. 33 del 31.07.2014.

f.to arch. Vincenzo Fabris



**REGIONE DEL VENETO**  
**Comitato**  
previsto ai sensi dell'articolo 27, comma 2  
**legge regionale 23 aprile 2004, n. 11**

Argomento n. **33** in data **31 luglio 2014**

**P A R E R E**

OGGETTO: Comune di Occhiobello (RO)  
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15, L.R. 11/2004.

**PREMESSE**

Il comune di Occhiobello con deliberazione di Giunta 30.08.2007, n. 79 ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canabianco con nota 12.03.2009 prot. 139492 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1322 del 10.05.2006.

Il comune di Occhiobello ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 29.09.2010.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al comune.

La Direzione Urbanistica e Paesaggio, ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014, con decreto n. 31 del 27.03.2013 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 e della DGR 3958 del 12.12.2006.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 105 del 30.10.2012 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR 3262 del 24.10.2006.

Si rinvia alla Relazione Tecnica e di Progetto per l'illustrazione delle linee di progetto e dei dati tecnici riassuntivi

**PARERI ACQUISITI**

**PARERE SEZ. AGROAMBIENTE**

La Sezione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura si è espressa in data 30.07.2014 con proprio parere n. 324922, riportato in estratto qui di seguito.

( omissis )

Oggetto: PAT di Occhiobello (RO).

Parere sul Piano di Assetto del Territorio di cui alla LR 23 aprile 2004, n. 11.

Con riferimento all'attività di co-pianificazione, da svolgersi in forma collegiale e di concerto con le altre Direzioni competenti in materia, si esprimono di seguito le valutazioni istruttorie compiute sulla documentazione



progettuale relativa al PAT del comune di Occhiobello, in provincia di Rovigo.

Si sottolinea che l'attività istruttoria è stata effettuata sulla documentazione del PAT n. 239 trasmessa dal Comune interessato con DVD acquisito dalla Regione n. 1190.

#### **Quadro conoscitivo – Studio Agronomico**

Ai fini della valutazione del Quadro conoscitivo del PAT in oggetto, con particolare riferimento alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale, si fa riferimento a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR. n. 3811 del 09/12/2009, in particolare l'Allegato B2, che forniscono le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali.

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici del territorio del Comune in oggetto, nella relazione specialistica intitolata "*Indagine agronomica*" (gennaio 2009) redatta dal professionista incaricato sono stati illustrati vari aspetti conoscitivi.

La relazione agronomica spesso illustra i dati relativi al PATI dei Comuni di Occhiobello, Canaro, Fiesso Umbertino e Stienta, facendo riferimento ad alcuni elaborati cartografici di tale PATI; in proposito, si rileva che, trattandosi del PAT del Comune di Occhiobello, avrebbero dovuto essere selezionati i contenuti pertinenti solo al Comune in oggetto e riprodotti nei relativi elaborati cartografici specifici del PAT.

Le analisi agronomiche hanno trovato, inoltre, trasposizione nei seguenti elaborati cartografici che, unitamente alla relazione agronomica, individuano e rappresentano graficamente gli elementi considerati a fondamento delle scelte pianificatorie comunali, specificatamente per quanto attiene al settore agro-ambientale del territorio comunale. Va tuttavia rilevato che alcuni elaborati grafici risultano propri del PATI sopra richiamato, nello specifico:

#### **A) PATI**

- elab. E1 – Carta della classificazione agronomica dei suoli (PATI);
- elab. E2 – Carta della bonifica e irrigazione (PATI);
- Allegato 1: Schede allevamenti zootecnici;
- Allegato 2: schede grandi alberi;
- Allegato 3: TAV. 1 – capacità protettiva della falda;
- Allegato 4: TAV. 2 – contenuto in carbonio organico (100cm);
- Allegato 5: TAV. 3 – contenuto in carbonio organico (30cm);
- Allegato 6: TAV. 4 – rischio percolazione azoto;
- Allegato 7: TAV. 5 – disponibilità idrica;

#### **B) PAT**

- elab. E3 – Carta della rete ecologica;
- elab. E4 – Carta delle unità di paesaggio;
- elab. E5 – Carta dell'uso del suolo;
- elab. E6 – Carta della superficie agricola utilizzata.

Per quanto riguarda gli elaborati dello studio agronomico, si illustrano di seguito alcune sintetiche considerazioni sulla verifica dei contenuti essenziali del suddetto Quadro Conoscitivo e, nonostante l'accuratezza con la quale sono stati sviluppati gli elementi informativi e valutativi, si formulano alcune osservazioni al fine di consentire eventuali integrazioni e perfezionamenti.

Suolo-sottosuolo*Copertura del suolo agricolo*

Nell'elab. E5 – *Carta dell'uso del suolo* si riscontra l'individuazione e la rappresentazione di poche categorie di uso del suolo in ambiente coltivato e in ambienti seminaturali. In proposito si evidenzia che sarebbe pertinente rinominare il titolo dell'elaborato come “Copertura del suolo agricolo”, nonché rispettare le definizioni del tipo di uso del suolo da legenda di Corine Land Cover, come specificate nell'All. B alla DGR n. 3811/2009 per il tema c0506031.

Dall'elaborato si rinviene, anche in base a quanto specificato in relazione agronomica, che la categoria d'uso del suolo agricolo con la maggiore percentuale d'estensione rispetto alla SAU è il seminativo (mais, soia, frumento) in aree irrigue (94%), mentre estensioni ridotte risultano destinate a terreni a riposo (0,72%), orticole (0,45%), frutteti e vigneti (2,00%), pioppeti (1%) e boschi (1,30%).

Nella relazione agronomica viene evidenziato inoltre che la produzione agricola locale risulta orientata principalmente alla cerealicoltura, sebbene la disponibilità irrigua e di impianti di irrigazione tubati possa consentire un maggior sviluppo delle colture specializzate.

Infine, si sottolinea che la tavola non è aggiornata con le aree più a ovest di recentissima costruzione (outlet village), che sono fatte rientrare invece nelle aree “seminativi irrigabili” e si chiede quindi di correggere la carta E5 e di verificare anche le altre carte con gli ultimi aggiornamenti.

*Classificazione agronomica dei suoli*

Nella relazione agronomica vengono analizzate approfonditamente le caratteristiche agronomiche dei terreni comunali, come estrapolate dalle analisi conoscitive del PATI; nell'elab. E1 “*Carta della classificazione agronomica dei suoli*” vengono rappresentati i suoli intercomunali in base alle classi di capacità produttiva e di capacità d'uso (fonte ARPAV).

Nonostante nel quadro conoscitivo sia presente il tema c0510 - classe c051001 della classificazione dei territori coltivati in base al metodo della *Land Capability Classification* come previsto dagli Atti di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 3811/2009, non si riscontra tuttavia la carta della “*Classificazione agronomica dei suoli*” specifica per il Comune di Occhiobello e si rileva che si sarebbe preferito avere la restituzione grafica di tale analisi, anche come allegato della relazione, per una visione più completa di tutti gli aspetti del territorio agricolo.

*Sistema idraulico minore e irrigazione*

Dai dati disponibili presso il sito dell'Unione Veneta Bonifiche emerge che il 100% del territorio del Comune di Occhiobello rientra nel comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Po. In relazione agronomica viene evidenziato che la rete scolante immette le acque nel Cavo Maestro, dal quale più a valle viene effettuato il sollevamento mediante idrovore; l'intera area è quindi classificata a scolo meccanico.

Nell'elab. E2 del PATI “*Carta della bonifica e irrigazione*” vengono individuati, nel territorio intercomunale, la rete di scolo consortile con i relativi manufatti idraulici, nonché le aree irrigue e gli idranti in pressione. In proposito, si rileva che sarebbe stato preferibile trasporre i contenuti dell'elab. E2 pertinenti il solo Comune di Occhiobello in uno specifico elaborato cartografico.

Biodiversità*Reti ecologiche*

Nell'elab. E3 – *Carta della rete ecologica locale* vengono individuati gli elementi esistenti del sistema eco relazionale, quali l'area nucleo (corridoio fluviale del Po), i corridoi ecologici principali (Cavo Maestro del Bacino superiore, Cavo Bentivoglio, Poazzo) e secondari (scoli e canali di bonifica), le isole ad elevata naturalità, aree cuscinetto (aree agricole) ed alcune emergenze floristiche (siepi ed alberature ad alto fusto), propedeutiche alla progettazione della rete ecologica locale. Per meglio comprendere l'elab. E3, ci si è avvalsi delle





informazioni contenuta nella relazione tecnica di progetto, in quanto in relazione agronomica non vi è una specifica trattazione della rete ecologica del Comune in oggetto. Nell'elaborato di analisi sono stati individuati anche i corridoi ecologici urbani e due aree preferenziali di rinaturalizzazione, che però rappresentano degli elementi progettuali della rete ecologica Comunale più che di analisi. Si chiede di rivedere l'elaborato della Rete Ecologica, limitandosi a riportare gli elementi di analisi e rimandando alla fase progettuale gli elementi che potranno completare ed implementare la Rete Ecologica Comunale.

Da un confronto con l'elab. E5 (Carta d'uso del suolo) e da verifiche effettuate in base a fotointerpretazione, l'area cuscinetto, corrispondente ad un'area agricola investita principalmente a seminativo ma descritta come area a rimboschimento e attraversata dalla SP6, sembra non rivestire una particolare pregio naturalistico rispetto alle aree agricole limitrofe. Si chiede, pertanto, di illustrare con maggior dettaglio le motivazioni in base alle quali si è giunti ad attribuirgli una particolare funzione di filtro tra corridoio fluviale e territorio rurale aperto.

#### Paesaggio

##### *Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo*

Nell'elab. E4 "Carta delle unità di paesaggio" vengono individuati i paesaggi fluviali (corridoio fluviale del Po e paleoalveo dello scolo Poazzo), tre tipologie di paesaggi della bonifica idraulica, i paesaggi urbani, nonché gli elementi qualificanti (centro storico, maceri, grandi alberi e l'argine) e detrattori (autostrada, ferrovia, viabilità, elettrodotti e impianti tecnologici). I contenuti della carta vengono illustrati nella relazione agronomica, anche se nell'ambito territoriale del PATI.

Pur apprezzando le analisi sul paesaggio locale, che fanno anche specifico riferimento al paesaggio agrario, si rileva che sarebbe stata comunque auspicabile la redazione della Carta dell'analisi storica del paesaggio rurale (classi c0701011-c0701012 facoltative) prevista dagli Atti di Indirizzo di cui all'All. B2 alla DGR n. 3811/2009. Tale carta, infatti, individuando le testimonianze antropiche con valore storico del paesaggio rurale (edifici e manufatti, alvei abbandonati, argini, sistemi di canalizzazione, scoli e collettori, ecc.), consentirebbe di completare l'analisi paesaggistica del territorio comunale.

Infine si sottolinea che l'indicazione di "insediamenti produttivi di recente impianto" non comprendono le aree più a ovest di recentissima costruzione (outlet village), che sono fatte rientrare ancora nel "corridoio fluviale del Po" e si chiede quindi di correggere la carta E4 e di verificare anche le altre cartografie con gli ultimi aggiornamenti.

#### Economia e società – Agricoltura

##### *Superficie agricola utilizzata*

Nella *Carta della superficie agricola utilizzata* viene rappresentata la SAU comunale che, in base a quanto dichiarato in relazione agronomica, ammonta a 2.126,5556 ettari.

Da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS emerge che la SAU – come da shapefile\_SAU ammonta a 2.130,2106 ettari. Procedendo a verificare la SAU come sommatoria delle categorie di uso del suolo aventi caratteristiche specificate nell'All. B2 alla DGR n. 3811/2009, per la classe c1016151, estratte dal fileshape\_CopSuoloAgricolo, la SAU ammonta a 2.130,2105 ettari, confermando il dato di rilievo. Si prescrive quindi di verificare il valore riportato nella relazione agronomica e di verificare il calcolo della SAU trasformabile.

##### *Elementi produttivi strutturali*

Non si rinviene la "Carta degli elementi produttivi strutturali" prevista dai vigenti Atti di Indirizzo, tramite la quale individuare l'insieme delle strutture produttive agricole presenti nel territorio aperto (centri aziendali, serre



fisse, cantine, strutture di vendita di prodotti tipici, allevamenti, agriturismi, ecc.), nonostante nel quadro conoscitivo sia presente la classe c1016161. Si richiede, pertanto la redazione di tale elaborato cartografico, in quanto consente di apprezzare agevolmente la consistenza e la tipologia del settore agricolo produttivo attivo nel territorio comunale nel suo insieme.

Nell'All. 1 alla relazione agronomica del PATI vengono comunque schedati i 2 allevamenti zootecnici intensivi presenti nel territorio comunale, con varie tipologie di orientamento produttivo (avicoli, bovini, suini). In proposito, si rileva che in relazione agronomica viene specificata la presenza di altre strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento o a fattorie didattiche, ma non viene effettuata l'individuazione cartografica delle strutture zootecniche. Inoltre, non risulta che siano stati utilizzati i dati forniti dal SISP Sistema Informativo Settore Primario della Regione Veneto. Infine, non risultano esplicitate nella relazione agronomica le modalità in base alle quali, ai sensi dei vigenti Atti di indirizzo lett. d) di cui alle DGR n. 3811/09 e DGR. 856/2012, si è provveduto ad individuare gli allevamenti privi di connessione funzionale con il fondo, né vengono attribuite le classi dimensionali agli allevamenti esistenti, al fine di calcolare le relative distanze sulla base del tipo e della dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto. Sarebbe stato infatti opportuno che nella medesima tavola, già in fase di redazione di PAT, fossero rappresentate, a titolo indicativo, le fasce di rispetto dagli allevamenti nella loro estensione minima e massima, in relazione alla classe dimensionale degli allevamenti individuati.

Si chiede, pertanto, di provvedere alla restituzione cartografica degli allevamenti zootecnici intensivi e non intensivi nella "Carta degli elementi produttivi strutturali" sopra richiamata, in quanto propedeutica alla redazione, in sede di progetto di piano, della Carta dei Vincoli e specificatamente dell'individuazione degli elementi generatori di vincolo e di fasce di rispetto.

In conclusione, si ritiene che il quadro conoscitivo del PAT in oggetto, come sopra articolato, per quanto attiene al settore agro-ambientale, corrisponda solo parzialmente a quanto previsto dagli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009.

Il perfezionamento del Quadro Conoscitivo del PAT, sulla base dei rilievi precedentemente effettuati, consentirebbe di integrare il PAT con elaborati autonomi rispetto al PATI tematico.

Inoltre, si ritiene che il QC del PAT dovrà essere integrato, ai fini della sua completezza, con le Carta degli elementi storici del paesaggio (classi c0701011-c0701012, c0702011) e la Carta delle strutture agricolo-produttive (classe c1016161), con particolare riferimento agli allevamenti zootecnici.

#### **Scelte Progettuali**

Si fa presente che, per quanto attiene specificatamente al PAT del Comune in oggetto, oltre alla Relazione di progetto e alle Norme tecniche, volte rispettivamente a verificare e valutare la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte progettuali, nonché a definirne le direttive, le prescrizioni ed i vincoli, sono stati esaminati, in quanto costituenti le scelte progettuali, i seguenti elaborati grafici:

- Elab. 1 – *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;*
- Elab. 2 – *Carta dei valori individuati dal PAT (le invarianti);*
- Elab. 3 – *Carta delle Fragilità;*
- Elab. 4 – *Carta delle azioni di piano (Trasformabilità).*

Innanzitutto, si è verificata la rispondenza alle specifiche tecniche degli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009.

In generale si richiede di verificare per tutte e 4 le tavole di progetto del PAT il riferimento all'articolo delle



NT riportato ad destra nella legenda, perché in molti casi risulta essere errato.

Con riferimento alla *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*, si riscontra che sono stati individuati, in quanto elementi generatori di vincoli, i due allevamenti zootecnici intensivi come individuati nell'All. 1 alla relazione agronomica. Non si è rilevata però la rappresentazione delle fasce di rispetto (classe b0105021/07-facoltativa), se pur da intendersi come vincolo dinamico, non cogente ma ricognitivo.

Relativamente alla tav. 2 *Carta dei valori individuati dal PAT (le invarianti)* si evidenzia innanzitutto che, con riferimento al titolo e alle classificazioni effettuate in legenda, i “valori” non sono da confondere con “le invarianti”, come peraltro desumibile dalle specifiche nell'All. B alla DGR n. 3811/2009, che attribuisce loro definizioni e attributi distinti, nonché autonoma classificazione nell'organizzazione informatica del PAT. Sebbene ci possano comunque essere nella sostanza analogia o sovrapposizioni, è opportuno identificare le invarianti nella tav. 2 (matrice b02), declinandole secondo la loro specifica natura (paesaggistica, ambientale, storico-produttiva, agricolo-produttiva, ecc.), ed invece individuare nella *Carta delle Trasformabilità* (matrice b04), il sistema dei valori e delle tutele (culturali, naturali, ecc.), formulando peraltro nelle NTA disposizioni normative distinte. Si chiede, pertanto, di verificare i contenuti della tav. 4 e, qualora questi fossero confermati, di rinominare i “valori” con la specificazione “invarianti”.

Ciò premesso, non si rilevano invarianti di natura agricolo-produttiva (classe b0205011); in proposito, si evidenzia che il Comune di Occhiobello rientra nell'area tipica per l'ottenimento delle DOP “Aglio bianco polesano”. Inoltre, rispetto al territorio agricolo, si rileva principalmente la classificazione di invarianti di natura ambientale (con gli elementi funzionali della rete ecologica), di natura paesaggistica (paesaggio della bonifica storica, percorsi, alberi monumentali, ecc.), nonché di elementi riconosciuti invarianti di natura storico-architettonica (edifici con valori storico-ambientali, ecc.) dei quali, peraltro, non si trova riscontro nel Quadro Conoscitivo.

Inoltre si evidenzia che, dal raffronto con la tav. 4, la classificazione di una porzione di invariante paesaggistica relativa al “paesaggio della bonifica storica” risulta in contrasto con una previgente previsione di piano, rinvenibile nell'ATO 6 e già classificata come area di urbanizzazione consolidata e con una previsione di espansione delle aree consolidate. Si chiede, pertanto, di rivedere la perimetrazione dell'invariante in argomento, in quanto ambito che per sua definizione non consente trasformazioni territoriali di tale entità oppure di rivedere le previsioni di piano, modificando altresì il perimetro dell'ATO 6 al fine di includere la parte di territorio individuata come invariante “paesaggio della bonifica” nell'ATO 7 (zona agricola).

Relativamente alla *Carta delle Fragilità*, non vengono delimitate aree agricole strutturalmente deboli (tema b0304) ed aree agroambientalmente fragili (tema b0305).

Per quanto riguarda le prime si chiede di valutare l'eventuale presenza di aree appartenenti alla classe b0304011 - *ambiti agricoli soggetti ad allagamenti* e di implementare nel caso il Quadro Conoscitivo e la tavola con suddetti dati.

Riguardo alle seconde, si evidenzia che il Comune di Occhiobello è interessato dalla presenza di zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola, in quanto rientrante nell'area dichiarata a rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n. 305 costituita dal territorio della Provincia di Rovigo (ai sensi del D.Lgs.152/2006).

Con riferimento alla *Carta della Trasformabilità*, rispetto al territorio agricolo, vengono individuate valori e tutele culturali sia con carattere storico-monumentale (ville ed edifici rurali con valore storico-ambientale) sia con carattere paesaggistico (paesaggio della bonifica e percorsi). Tuttavia, nell'organizzazione delle basi informative, non si rinviene la classe “manufatti rurali” (b0403081), da identificare e rappresentare in quanto rinvenibile nel territorio comunale (cfr. l'All. 8B alle NT del PAT).

Tra i valori e le tutele naturali, si rilevano invece ambiti afferenti alla rete ecologica locale. Si richiamano, in proposito, i rilievi precedentemente formulati in ordine al Quadro Conoscitivo, Reti ecologiche, e alla Tavola 2.





Tra le azioni strategiche, invece, si rinvencono principalmente linee preferenziali di sviluppo insediativo, con varie destinazioni d'uso, nonché tre aree oggetto di recupero edilizio, ambientale e funzionale nella parte sud-est del territorio comunale. Si evidenzia, inoltre, che il PAT non classifica opere incongrue ed elementi di degrado, ambiti di edificazione diffusa e limiti fisici alla nuova edificazione.

Si rileva poi che uno dei due allevamenti zootecnici intensivi individuati nella *Carta dei Vincoli* è stato inserito impropriamente nell'ambito di "aree di urbanizzazione consolidata". Tale area infatti consente interventi edilizi attuabili con la diretta applicazione delle NTA e del Regolamento edilizio del PRG vigente, mentre per le strutture zootecniche vige la disciplina individuata dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) della LR n. 11/04 e quindi se ne prescrive, pertanto, l'estrapolazione dalle aree sopra specificate. Si ritiene, inoltre, che per tale allevamento debbano essere verificate le fasce di rispetto reciproche, ai sensi della DGR n. 3178/2004, come modificata dalla DGR n. 856/2012, lett. d), punto 5; si ricorda, nello specifico, che la tabella 3 individua le distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola, e il par. 9 bis specifica che " *Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche... ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi... Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.*

A tal fine, è opportuno chiarire che nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore devono essere riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di "vincolo", anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi". Si prescrive, pertanto, di adeguare la tavola 4. e le Norme tecniche ai rilievi formulati.

Si evidenzia, inoltre, con riferimento all'espansione verso nord dell'area ad urbanizzazione consolidata nell'ATO 6, come già anticipato nei rilievi alla Carta delle invariati, l'incoerenza tra tali azioni strategiche del PAT e gli ambiti di "paesaggio della bonifica storica", disciplinati dagli artt. 27 e 43 delle Norme tecniche. In proposito si evidenzia che l'art. 27 delle Norme tecniche, *Tutele e valori paesaggistico-ambientali*, nell'individuare gli ambiti di paesaggio della bonifica storica, indica tra gli obiettivi del PAT la tutela delle specifiche qualità ambientali, naturalistiche e paesaggistiche, promuove la difesa e/o il ripristino di queste parti del territorio, anche quale risorsa per nuovi usi del territorio legati al turismo e per l'uso sociale; il medesimo art. 27 alle Direttive, nell'individuare i criteri in base ai quali il PI dovrà definire gli interventi ammessi in tali ambiti, fa chiaro riferimento all'integrità del territorio agricolo e al contrasto del consumo di suolo, alla tutela delle parti dove sono ancora conservati i caratteri del paesaggio agrario tradizionale, alla riqualificazione paesaggistico ambientale, etc. Il successivo art. 43, *Tutela dei caratteri agrari e riordino delle zone agricole*, descrive tali ambiti come " *ambiti agroforestali che comprendono il territorio aperto, esterno alle aree di urbanizzazione consolidata*". Alla luce di questi punti degli articoli delle NT, sembra evidente il contrasto sopra citato e si prescrive pertanto, come già chiesto, di rivedere le scelte di piano.

Infine, si rileva che non sono stati individuati alcuni "limiti alle espansioni", in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo insediativo identificate dal PAT.

Inoltre, sempre con riferimento alla tutela del territorio agricolo, è stato verificato lo sviluppo degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previsti dall'art. 13 della LR n. 11/2004, nonché l'individuazione di quanto disposto dagli artt. 43 e 44 della medesima legge regionale; pertanto, di seguito, si espongono i seguenti rilievi articolati per punti.

- *Determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) - (art. 13, lett. f)*





Nella relazione agronomica viene dichiarata una SAU trasformabile pari a 276.452 mq, calcolata senza il possibile incremento del 10%.

Si evidenzia, tuttavia, che all'art. 13 delle NTA viene esplicitato il valore della SAU trasformabile individuando in 2.126,56 ha (che corrisponde al dato della SAU esistente riportato in relazione agronomica) con possibile variazione del 10%. Pertanto si prescrive, ai sensi dell'All. A alla DGR n. 3650/2009 (punto 2), di riportare dettagliatamente il calcolo e il valore del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile e di rendere coerenti gli elaborati del PAT. Inoltre si chiede di specificare e motivare nelle norme del PAT l'eventuale aumento o diminuzione della SAU trasformabile della percentuale del 10%, concessa dalla legge, in quanto trattasi di decisione strategica e non rimandabile al PI.

- *Individuazione degli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili (comma 1, lett. a dell'art. 43)*

La *Carta della Trasformabilità* individua – tra i valori e le tutele culturali – le ville e gli edifici di valore storico-ambientale con le loro pertinenze ricadenti anche nel territorio agricolo, sebbene tale individuazione non sia supportata da specifiche indagini nel QC del PAT. Tuttavia, a sopperire integralmente tale carenza, vi è l'All. 8B alle NT del PAT che contiene una puntale schedatura di tutti edifici di interesse storico-ambientale presenti nel territorio comunale.

L'art. 24 delle NTA rinvia al PI l'individuazione delle destinazioni d'uso ammesse, disattendendo a quanto disposto dalla LR n. 11/04 sia nell'art. 43, comma 1 lett. a) che nell'art. 40, comma 3 lett. b). Tuttavia, l'art. 25 dispone anche che *“per i fabbricati ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del PI, il recupero ai fini residenziali è sempre ammesso ritenendo prioritario per l'interesse pubblico la conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell'originaria destinazione d'uso [...]”*. Si prescrive quindi di specificare nelle norme del PAT, secondo quanto disposto dalla LR n. 11/04 sia nell'art. 43, comma 1 lett. a) che nell'art. 40, comma 3 lett. b), le destinazioni d'uso ammesse per gli edifici con valore storico-ambientale.

- *Individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui sopra (comma 1, lett. b, dell'art. 43).*

Nelle norme tecniche non si trova riscontro, per il territorio agricolo, dell'individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove costruzioni, così pure della definizione delle modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti.

Per gli edifici con valore storico-ambientale vengono invece specificati, all'art. 24 del NT, gli interventi ammissibili e le modalità per la loro realizzazione, differenziati in base ai 6 gradi di protezione individuati per il patrimonio storico-architettonico locale.

- *Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio (comma 1, lett. c) dell'art. 43).*

Nell'elab. 4 non vengono individuati i limiti fisici alla nuova edificazione *b0402061\_LimFisiciNuovaEdi*. Va osservato che tali limiti rappresentano l'individuazione degli ambiti in zona agricola entro i quali è inibita la nuova edificazione così come definita dall'art. 44 della LR11/04 e sono finalizzati non solo alla tutela dei terreni destinati all'attività agricola in rapporto ai fenomeni di conflittualità urbano-rurale di tipo “quantitativo” (sottrazione dei terreni migliori all'agricoltura, inquinamento dell'acqua destinata alla irrigazione, ecc.), ma anche alla tutela degli aspetti “qualitativi” del territorio rurale, individuabile nel riferimento alle “*caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio*”.



Infine, si esprimono alcuni rilievi e prescrizioni in ordine alle **Norme Tecniche (NT)** del PAT, relativamente all'articolato o parte di esso da rettificare o modificare come di seguito proposto o prescritto.

In generale si prescrive che l'articolato normativo corrisponda alle voci di legenda delle tavole di progetto del PAT e si prescrive di verificare che la numerazione nelle tavole e nelle norme corrisponda.

- *Art. 6 – Vincoli e norme di tutela.*

Si prescrive di articolare l'elenco dove vengono riportati i vincoli presenti sul territorio comunale, specificando quali sono le disposizioni normative alle quali ogni elemento deve attenersi o l'eventuale rimando ad altri articoli delle NT.

In particolare si riscontra la non corrispondenza nell'elenco fornito delle due voci: - Gasdotti/ fasce di rispetto, - Limite delle aree sommerse nell'alluvione del '51, che non trovano riscontro cartografico nella tav. 1; si chiede pertanto di eliminare le due voci dall'elenco o di evidenziarle nella tavola e specificarne le norme di vincolo e tutela al presente articolo.

Inoltre gli allevamenti zootecnici, individuati in tav. 1, non trovano corrispondenza nell'elenco degli elementi generatori di vincolo, né alcune riferimento alle normative che li regolano. Si prescrive di specificare all'articolo 6 anche la voce "Allevamenti" con il relativo riferimento normativo o il rimando ad un altro articolo delle NT.

- *Art. 13 - Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola*

Come precedentemente rilevato, si prescrive di riportare, ai sensi dell'All. A alla DGR n. 3650/2009 (punto 2), il calcolo dettagliato e la quantità del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile.

- *Art. 24 - Tutela e recupero di edifici di interesse storico-ambientale*

Nelle prescrizioni viene disposto che "sono soggetti a tutela anche gli edifici pubblici con più di 50 anni per i quali si applica la normativa vigente". Si fa presente che, per la verifica dell'interesse culturale di beni immobili pubblici di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004, il riferimento temporale di 50 anni – per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011 – è aumentato a settanta. Si chiede, pertanto, di provvedere ad aggiornare le norme tecniche del PAT alle successive modifiche ed integrazioni al citato Decreto.

- *Art. 25 - Definizione dei gradi di intervento*

L'articolo fa riferimento ai gradi di protezione degli edifici, si presume come schedati dal PRG vigente ai sensi dell'art. 10 della LR n. 24/1985, dell'art. 28 della LR n. 61/1985 e della LR n. 80/1980.

In proposito, si evidenzia che le schede del PRG vigente conservano la propria validità come parte del PI, se compatibili con il PAT approvato, ma dovranno pur sempre essere riviste ed aggiornate dal PI stesso, tramite un adeguamento coerente ai contenuti del PAT e dell'art. 40 della LR n. 11/2004.

Inoltre, in chiusura al presente articolo normativo viene disposto che "nel caso di riconversione degli annessi rustici non più funzionali, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali, si fa riferimento all'Articolo 46 delle presenti norme"; quest'ultimo prevede, nel caso di riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali, il divieto di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento.

Si evidenzia la contraddittorietà della disposizione, che da un lato vieta la nuova edificazione di strutture agricolo produttive in presenza di un cambio di destinazione d'uso, dall'altro fa salvo quanto disposto dagli articoli 44 e 45 che consentono la nuova edificazione in zona agricola funzionale all'attività agricola. Inoltre, il significato della specificazione "riferite al complesso dei fabbricati aziendali" non è attribuibile con certezza a fattispecie concreta, stante che le possibilità edificatorie in zona agricola sono limitate a quelle consentite dagli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004. Si prescrive, pertanto, la riformulazione del comma citato sulla base delle osservazioni sopra esposte.



▪ *Art. 26 - Tutela dei manufatti minori di interesse ambientale - testimoniale*

Nelle Direttive viene indicato che “il PI individuerà gli altri manufatti di interesse ambientale e culturale”. Si sottolinea l’incoerenza di tale disposto, in quanto nemmeno il PAT sembra aver provveduto all’individuazione di tali manufatti (capitelli, recinzioni, chiuse, manufatti idraulici) né in fase di Quadro Conoscitivo né in sede di progetto di piano. Si prescrive, pertanto, di dar coerenza al presente articolo normativo, con una preliminare individuazione di tali manufatti nell’ambito del PAT o, in alternativa, di stralciare l’articolo.

▪ *Art. 42 - Tutela del suolo agricolo*

Si evidenzia il fuorviante ricorso del termine “suolo” quale sinonimo sia di strato attivo, “nel quale stoccare l’anidride carbonica sotto forma di sostanza organica”, che di territorio agricolo “del quale deve essere limitato il consumo”.

Nelle *Prescrizioni* si valuta di difficile applicazione il disposto<sup>1</sup> che impone, nella realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-agraria, il rispetto del profilo originario del terreno. Inoltre, la disposizione che limita i movimenti di terra “*al rispetto del profilo originario del suolo agricolo*” risulta in contrasto con la successiva disposizione, che condiziona la realizzazione delle sistemazioni con drenaggio tubolare sotterraneo al mantenimento del volume di invaso della rete scolante preesistente, laddove prevede l’eventuale “*formazione di aree a quota depressa o di zona umida*”.

Peraltro, l’ultima prescrizione<sup>2</sup> deve essere perfezionata facendo esplicito riferimento ai miglioramenti fondiari senza asporto di materiale di risulta realizzati con sterri e riporti maggiori del volume di 2000 mc/ettari: “Gli interventi di miglioramenti fondiari senza asporto di materiale di risulta, con sterri e riporti eccedenti i 2000 mc/ettari, dovranno ...”. Ciò al fine di rendere il disposto coerente con la LR n. 44/1982, che attribuisce alla Regione la competenza ad approvare e autorizzare i miglioramenti fondiari con asporto del materiale di risulta entro i 5.000 mc.

▪ *Art. 43 - Tutela dei caratteri agrari e riordino delle zone agricole*

Si rileva innanzitutto l’utilizzo di diversi termini e espressioni per indicare il territorio rurale, che può generare confusione nell’applicazione delle Norme tecniche. Infatti, il contenuto dell’articolo è relativo agli “*ambiti agroforestali*”, che comprendono “*il territorio aperto, esterno alle aree di urbanizzazione consolidata*”. Tuttavia, il titolo dell’articolo normativo riporta i termini “*caratteri agrari*” e “*zone agricole*” e l’art. 45 corrisponde, nella tavola 4b *Trasformabilità*, ad una porzione di territorio più limitata, denominata “*Paesaggio aperto con appezzamenti di ampie dimensioni e forte percezione degli elementi identitari della bonifica*”. Di contro, l’articolo normativo elenca le strategie, gli indirizzi e le direttive per i diversi ambiti di paesaggio (Paesaggi della Bonifica idraulica e Paesaggi Fluviali) – individuati nella tav. E4 Carta delle unità di paesaggio – che interessano l’intero territorio comunale ad esclusione delle aree di urbanizzazione consolidata.

L’articolo specifica quindi che l’edificabilità nel “*territorio agricolo*” è normata “*dagli articoli 43, 44 e 45 della LR 11/2004 ...*”. Le *Direttive* fanno invece riferimento agli “*spazi aperti*”.

Si ritiene, pertanto, che debba essere definito in maniera appropriata il territorio agricolo, conformemente a quanto disposto dalla DGR n. 3178/2004, lett. f – quadro conoscitivo, come di seguito specificato: “Il territorio agricolo è costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale. Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole-

<sup>1</sup> Gli interventi di sistemazione idraulico-agraria dovranno limitare, per quanto possibile, il movimento terra e rispettare il profilo originario del suolo agricolo.

<sup>2</sup> Gli interventi di livellamento e sistemazione idraulico agraria, eccedenti la quantità corrispondente a 2000 mc/ha, dovranno essere autorizzati dal Comune, sulla base di un progetto di sistemazione, che evidenzia la necessità dei lavori con riferimento alle esigenze dell’azienda agricola.





produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.”

Anche nelle *Direttive*, si suggerisce di sostituire l'espressione “*spazi aperti*” con l'espressione di “territorio agricolo”.

Si rileva inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, le *Direttive* prevedono per i diversi ambiti di Paesaggio “*l'eliminazione di opere incongrue e di elementi di degrado*”, che potrà essere incentivata anche con l'applicazione del credito edilizio. In proposito si rileva che il PAT in argomento non ha provveduto a individuare, nella tav. 4, tra le azioni strategiche, le opere incongrue e gli elementi di degrado. Poiché, in base al disposto dell'art. 36, comma 1, della LR n. 11/2004, l'individuazione di tali elementi attiene al PAT, si ritiene che il medesimo debba essere integrato in tal senso, e la disposizione sopra citata integrata nel modo seguente: “*l'eliminazione di opere incongrue e di elementi di degrado individuati dal PAT*” e si richiede quindi l'integrazione del PAT con gli elementi di degrado e le opere incongrue.

Si suggerisce, eventualmente, di integrare il disposto citato con il seguente: “Il PI recepisce la ricognizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado individuate dal PAT, integrandola con una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT”.

Infine, le *Direttive* per la *Riquilificazione ambientale* prevedono “*la conduzione dei pioppeti con modalità che favoriscano la biodiversità*”. In proposito si rileva che trattandosi di impianti di arboricoltura a ciclo breve (o brevissimo), finalizzati alla produzione di legname, tale disposizione è difficilmente applicabile e in contrasto con la finalità stessa dell'investimento. Si ritiene, pertanto, di proporre lo stralcio della disposizione citata.

▪ *Art. 44 - Indirizzi e criteri l'edificabilità in territorio agricolo*

Per quanto attiene gli interventi consentiti sugli edifici esistenti (cfr. secondo capoverso<sup>3</sup>), si ritiene di sostituire la frase con l'espressione “sono consentiti gli interventi previsti dalla normativa vigente” (comma 5, art. 44, LR n. 11/2004); si ricorda infatti che la citata legge regionale consente anche gli ampliamenti degli edifici da destinarsi a case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell'esistente. Il medesimo capoverso consente anche “*gli interventi di demolizione di edifici o parti di edifici, compresi i ricoveri zootecnici, in contrasto con l'ambiente ed il paesaggio ... In tal caso si applicano le disposizioni dell' Articolo 43 delle presenti norme*”. In proposito, si è dell'avviso che per gli allevamenti in esercizio e localizzati in zona propria, ma considerati dal PAT opere incongrue, il contrasto rispetto all'ambiente e al paesaggio debba essere conclamato, mentre per gli allevamenti classificabili come elementi di degrado devono invece sussistere reali condizioni d'abbandono o addirittura di fatiscenza. Si richiamano, pertanto, i rilievi sopra formulati all'art. 43 in ordine alle opere incongrue e agli elementi di degrado e alla necessità di integrare il PAT con la loro individuazione.

Si valuta inoltre opportuno integrare tale disposto normativo nel modo seguente: “Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità esistenti evidenziate dal PAT, può:

– rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle “migliori tecniche disponibili”, al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);

<sup>3</sup> Negli edifici esistenti in zona agricola, fatte salve le disposizioni di cui al comma precedente, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.





– disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Per quanto attiene, invece, le disposizioni al PI per il territorio agricolo, di cui al terzo capoverso, alla fine del disposto del quinto trattino dell'elenco puntato, si prescrive l'aggiunta dell'espressione "nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi regionali in materia".

Con riferimento alle Prescrizioni, si richiama la modifica normativa intervenuta con la LR n. 30/2010, che anticipa la fine del regime transitorio e sancisce l'applicazione *in toto* di quanto previsto dall'art. 44 della LR n. 11/2004. Tale modifica prevede, infatti, che *"a seguito dell'approvazione del PAT il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il PT"* (cfr. art. 48, comma 5 bis della LR n. 11/2004). Pertanto, si è dell'avviso che la disposizione delle Prescrizioni vada adeguata in tal senso, specificando che nel territorio agricolo fino all'approvazione del primo PI vadano applicate le disposizioni previste dalla norme regionali vigenti (nello specifico gli articoli 44 e 45 della LR n. 11/2004), nonché le disposizioni normative del PRG che sono compatibili con il PAT.

▪ *Art. 45 - Annessi rustici*

Si prescrive la riformulazione dell'intero articolo da intitolare, più correttamente, "Strutture agricolo-produttive", e il suo adeguamento a quanto disciplinato dagli Atti di indirizzo (DGR n. 3178/2004), lett. d) Edificabilità zone agricole, punto 3: Definizione di strutture agricolo-produttive. Infatti, "il tradizionale concetto di "annesso rustico", come definito dalla previgente normativa regionale in materia (LR 58/78, LR 24/85) e dalle relative circolari applicative, si evolve nel più adeguato concetto di "struttura agricolo-produttiva", tra le cui finalità possono a pieno titolo rientrare la diversificazione delle attività dell'azienda, la tutela dell'ambiente naturale, la riconversione delle produzioni agricole che vanno ad affiancarsi alle più tradizionali attività finalizzate al miglioramento della qualità dei prodotti, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali. Di conseguenza, si definiscono quali strutture agricolo-produttive, tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle attività agricole, o di loro specifiche fasi, come sopra definite."

Per quanto attiene, in particolare, le strutture e i manufatti per l'allevamento degli animali, si deve rilevare che l'art. 44 della LR n. 11/2004 conferma la distinzione tra gli allevamenti in connessione funzionale con il fondo agricolo, definiti come "strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento", e quelli privi di tale connessione funzionale, rubricati come "allevamenti zootecnico-intensivi".

Si prescrive altresì di stralciare il disposto delle Direttive *"Il PI norma l'edificazione degli annessi rustici nel rispetto degli articoli 43, 44 e 45 della LR 11/2004"*, in quanto la disciplina relativa all'edificazione delle strutture agricolo-produttive e della case di abitazione funzionali all'esercizio delle attività agricole è già individuata non solo dagli articoli 44 e 45 della LR 11/2004, ma anche dagli Atti di indirizzo, di cui alla DGR n. 3178/2004 e smi, alla lettera d). Si ricorda, invece, che ai sensi del comma 5 ter, art. 44, della medesima legge regionale 11/2004, i Comuni *"disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo"*; si suggerisce, pertanto, di integrare in tal senso le Direttive.

▪ *Art. 46 - Manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo*

Si prescrive la sostituzione delle Direttive, prima frase e primo trattino dell'elenco puntato, nel modo seguente:



“Il PI predispone una schedatura puntuale delle strutture agricole produttive non più funzionali alla conduzione del fondo ai sensi dell’art. 43 della LR n. 11/2004, comma 2, lett. d), riportante:

- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- i riferimenti catastali;
- l’ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l’ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell’edificio;
- la tipologia e consistenza degli allevamenti;
- l’elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei volumi e loro uso;
- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa.”

Si propone altresì l’aggiunta del seguente disposto: “La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d’uso compatibili con la zona agricola ed altresì da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse).

Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati:

- dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell’edilizia rurale e con l’ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

Non è consentito il cambio di destinazione d’uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel P.L.”.

Per quanto attiene alla disposizione delle *Prescrizioni*<sup>4</sup>, si evidenzia la contraddittorietà della disposizione, che da un lato vieta la nuova edificazione di strutture agricole produttive in presenza di un cambio di destinazione d’uso, dall’altro fa salvo quanto disposto dagli articoli 44 e 45 che consentono la nuova edificazione in zona agricola funzionale all’attività agricola. Inoltre, il significato della specificazione *“riferite al complesso dei fabbricati aziendali”* non è attribuibile con certezza a fattispecie concreta, stante che le possibilità edificatorie in zona agricola sono limitate a quelle consentite dagli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004. Si prescrive, pertanto, che tale comma venga riformulato sulla base delle osservazioni sopra esposte.

- *Art. 47 - Strutture agricole-produttive destinate ad allevamento*

Si richiamano preliminarmente i rilievi sopra formulati in ordine alla definizione di strutture agricole-produttive e, in particolare, la distinzione tra “strutture agricole-produttive destinate ad allevamento” (in presenza di nesso funzionale tra l’allevamento medesimo e l’azienda agricola) e “allevamenti zootecnico-intensivi” (qualora tale nesso non sussista).

Il presente articolo normativo disciplina la realizzazione sia degli allevamenti intensivi che delle strutture agricole-produttive destinate ad allevamento, pertanto si chiede di riformulare il titolo dell’articolo stesso.

Per quanto riguarda il Contenuto<sup>5</sup>, si rinvia a quanto formulato nel presente parere in ordine agli *Elementi produttivi strutturali*, e si ribadisce la richiesta che il PAT proceda all’individuazione cartografica di tutte le strutture agricole-produttive, degli allevamenti intensivi e delle loro fasce di rispetto.

<sup>4</sup> Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali viene vietata la possibilità di costruire nuove strutture agricole-produttive nell’area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/2004 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione.

<sup>5</sup> Il PAT ha individuato sulla base dei criteri di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d), punto 3 della LR. n. 11/2004 gli allevamenti zootecnici intensivi, rispetto ai quali vanno applicate le specifiche disposizioni di cui alla LR. n.11/2004 stessa.



Si rileva, inoltre, per quanto sopra esposto, la contraddittorietà della prima frase delle Direttive *“Il PAT non prevede la possibilità di realizzare nuove strutture agricolo-produttive destinate ad allevamenti zootecnico-intensivi.”*. Si rileva inoltre che un divieto generalizzato all’insediamento di nuovi allevamenti intensivi esteso all’intero territorio comunale deve essere adeguatamente motivato con riferimento alle specifiche fragilità e caratteristiche del territorio comunale, in quanto la zona agricola è normalmente l’ambito idoneo ove localizzare gli allevamenti. Si prescrive, pertanto, la riformulazione e l’integrazione del disposto citato.

Per quanto riguarda il secondo capoverso, si rileva che i criteri per l’ampliamento degli allevamenti zootecnici intensivi esistenti sono già indicati dall’art. 44 della LR n. 11/2004 e dalle disposizioni applicative di cui al punto 5., lett. d,) degli Atti di indirizzo. Si prescrive, pertanto, lo stralcio del disposto citato.

Parimenti, per le considerazioni esposte preliminarmente, al terzo capoverso delle Direttive si prescrive lo stralcio della parola *“altre”* e la riformulazione seguente: “la realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento...”, al fine di adeguarlo al dettato normativo (art. 44 LR n. 11/2004, comma 8).

Si prescrive altresì, al fine di una sua migliore comprensione, lo stralcio o la riformulazione del quarto capoverso “A norma dell’articolo 36 della LR. n.11/2004, la demolizione di edifici non in conformità ai parametri individuati nel presente articolo, ricadenti nella fascia di rispetto e finalizzata a conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, determina il riconoscimento di un credito edilizio per la cui determinazione si rimanda al corrispondente Articolo 52”. Si rileva, infatti, che l’art. 36 riguarda, tra l’altro, l’individuazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado, peraltro non effettuata dal PAT in argomento, per i quali si rimanda ai rilievi sopra formulati; in contempo, si rileva che l’articolo normativo in questione non ha individuato “parametri” né fissato “obiettivi”.

Per quanto riguarda il quinto e ultimo capoverso delle Direttive<sup>6</sup>, si rileva che il PAT non ha individuato *“ambiti di tutela”* degli allevamenti intensivi; qualora ci si riferisca alle fasce di rispetto generate dai medesimi, si rileva che le possibilità edificatorie all’interno della fascia di rispetto generata dagli allevamenti intensivi sono puntualmente stabilite dagli Atti di Indirizzo, lett. d), punto 5, capoversi 8<sup>7</sup> e 9<sup>8</sup>. Si prescrive, pertanto, la riformulazione del disposto al fine del suo adeguamento alla disposizione regionale citata.

Per quanto attiene, invece, la prima previsione delle *Prescrizioni*, che il PI individui la fascia di rispetto degli allevamenti intensivi *“trattandosi di elemento dinamico, funzionale alla configurazione dell’attività zootecnica”*, si ritiene tale espressione troppo generica; ciò potrebbe dare luogo al riconoscimento delle caratteristiche di un allevamento sulla base di situazioni temporanee e transitorie (per esempio *“vuoto sanitario, sospensione dell’attività per motivi legati alla presenza di epidemie, etc.”*), non definitive e conclusive, che non inficiano in alcun modo la possibilità da parte dell’imprenditore agricolo di riprendere l’attività qualora l’allevamento sia in possesso di idonea autorizzazione igienico sanitaria nonché sia inserito nell’anagrafica dei Servizi veterinari. In proposito, si ritiene che il Comune debba procedere all’individuazione degli allevamenti zootecnici presenti nel territorio aperto e alla loro classificazione ai sensi DGR n. 3178/2004, come modificata dalla DGR n. 856/2012, sulla base della consistenza potenziale degli allevamenti, espressa attraverso la tipologia dell’allevamento e del carico animale allevabile; ciò al fine dell’individuazione e dell’applicazione delle distanze minime reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, sia per gli allevamenti *“intensivi”* che per gli allevamenti annoverati quali *“strutture agricolo-produttive”* nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico. Si richiama, in proposito, anche il comma 9 bis, del punto 5, lett. d) della DGR 856/2012 *“nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore devono essere riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di “vincolo”, anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai*

<sup>6</sup> Negli ambiti di tutela degli allevamenti intensivi, determinati come alla richiamata disciplina, non è consentita alcuna capacità edificatoria ma solo interventi di mitigazione da realizzarsi mediante barriere vegetali. Sono consentiti interventi di ampliamento volumetrico finalizzati alla riqualificazione edilizia dei nuclei esistenti.

<sup>7</sup> 8. In occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, vanno rispettate le suddette distanze reciproche qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.

<sup>8</sup> 9. In deroga a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all’interno di un centro storico o di un insediamento esistente, nonché quelli nel caso in cui tra allevamento e aree di espansione edilizia sia interposto, anche parzialmente, un centro storico o un insediamento residenziale





*medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto.”*

Si propone, pertanto, la seguente modifica: “ nel PI devono essere riportati, oltre agli allevamenti individuati dal PAT in quanto elementi generatori di “vincolo”, anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi, con riferimento sia agli allevamenti “intensivi” che agli allevamenti annoverati quali “strutture agricolo-produttive” nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico fissato, per le diverse tipologie di allevamento, dalle disposizioni regionali; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto. La situazione degli allevamenti deve essere riferita alla consistenza potenziale, e deve altresì tenere conto di quanto riportato nell’autorizzazione igienico sanitaria nonché nell’anagrafica dei Servizi veterinari.”

Per quanto attiene il secondo e ultimo capoverso, che prevede che “in attesa dell’approvazione del PI adeguato alle direttive del PAT, si applicano agli allevamenti intensivi le norme del PRG vigente ove non in contrasto con le disposizioni della LR n. 11/2004 e le norme igienico sanitarie vigenti”, si richiama la modifica normativa intervenuta con la LR n. 30/2010, che anticipa la fine del regime transitorio e sancisce l’applicazione *in toto* di quanto previsto dall’art. 44 della LR n. 11/2004. Tale modifica prevede, infatti, che “a seguito dell’approvazione del PAT il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il PI” (cfr. art. 48, comma 5 bis della LR n. 11/2004). Pertanto, si è dell’avviso che la disposizione citata vada adeguata in tal senso, specificando che fino all’approvazione del primo PI vadano applicate le disposizioni previste dalla norme regionali vigenti (nello specifico gli articoli 44 e 45 della LR n. 11/2004, e Atti di Indirizzo), nonché le disposizioni normative del PRG che sono compatibili con il PAT.

- *Art. 48 - Interventi di riqualificazione degli elementi di degrado in zona agricola*

Si rileva preliminarmente che, contrariamente a quanto riportato nel *Contenuto*, il PAT non ha provveduto a individuare, nella tav. 4, tra le azioni strategiche gli elementi di degrado. Pertanto, anche le direttive, che demandano al PI il compito di “integrare la ricognizione” di tali elementi, risulta priva di significato. Poiché, in base al disposto dell’art. 36, comma 1, della LR n. 11/2004, l’individuazione di tali elementi attiene al PAT, si ritiene che il medesimo debba essere integrato in tal senso, e si prescrive la modifica dell’articolo normativo nel modo seguente: “Il PI recepisce la ricognizione degli elementi di degrado individuate dal PAT, integrandola con una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l’informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT”.

Si evidenziano inoltre perplessità sulla scelta di consentire “la contestuale riconversione della destinazione d’uso dell’area sulla quale insistono” i fabbricati. Infatti, il credito edilizio è da intendersi quale quantità volumetrica a specifica destinazione d’uso che viene riconosciuta all’avente titolo di un immobile come conseguenza dell’eliminazione di elementi di degrado, e dovrebbe essere atterrato nelle aree individuate dal PAT all’interno dei singoli ATO; qualora il PAT consenta di riutilizzare *in loco* una parte del volume, le destinazioni d’uso devono essere compatibili con il contesto e con la destinazione agricola dell’ambito. Si prescrive, pertanto, di riformulare il disposto in argomento, adeguandolo ai rilievi formulati.

- *Art. 49 - Attività agrituristiche*

Nel contenuto si prescrive l’aggiornamento dei riferimenti normativi, in quanto la LR n. 9/1997 è stata abrogata e sostituita con la Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, *Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pesca turismo*, recentemente modificata dalla LR n. 35/2013.

Per quanto riguarda le prescrizioni, si propone lo stralcio del penultimo comma “Non sono ammesse nuove costruzioni isolate dalle preesistenti da destinare ad agriturismo”, in quanto la vigente legge regionale sull’Agriturismo (LR n. 28/2012 e smi) comunque non consente la nuova edificazione ai fini dell’esercizio dell’attività agrituristiche, prevedendo unicamente il riutilizzo delle strutture esistenti.

- *Art. 54 - Indirizzi e criteri per l’applicazione del credito edilizio*





Per quanto sopra più volte formulato, si prescrive che alla fine delle espressioni “- demolizione di opere incongrue esistenti in tutto il territorio comunale; - eliminazione di elementi di degrado presenti su tutto il territorio comunale;” sia aggiunta la specificazione “individuate dal PAT”.

Si ritiene inoltre, per le valutazioni sopra formulate, che la seguente previsione delle Direttive “*Il PI può procedere alla individuazione di ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio, nell'ambito delle seguenti categorie ...*” vada stralciata, e sostituita con la seguente: “Il PI recepisce la ricognizione degli elementi di degrado individuate dal PAT, integrandola con una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT”. Si rileva altresì che le varie categorie elencate nelle Direttive dovrebbero essere individuate in sede di PAT.

Si ritiene pertanto che l'Amministrazione comunale debba procedere ad un adeguamento del quadro conoscitivo, delle Carte che costituiscono il PAT e delle Norme tecniche sulla base dei rilievi e prescrizioni di cui al presente parere.

....

**PARERE DISTRETTO IDROGRAFICO DELTA PO - ADIGE - CANALBIANCO**

Il Dirigente responsabile del Distretto Idrografico Delta Po - Adige - Canalbianco, con nota prot. 139492 del 12.03.2009 ha espresso, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, il proprio parere favorevole con prescrizioni, riportato in estratto qui di seguito.

(omissis)

Con riferimento alla richiesta del parere di compatibilità idraulica in oggetto inoltrata con nota n. 24846 in data 16.12.2008 da codesta Amministrazione Comunale per la redazione del PAT in oggetto,

- VISTE le caratteristiche del PAT, che prevede la trasformazione di numerose zone agricole in aree urbanizzate residenziali e produttive, della superficie complessiva di alcune decine di ettari;
- RILEVATO che l'entità del Piano è tale da rendere necessaria la valutazione di compatibilità idraulica;
- VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.05.2001;
- VISTO il progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Fissero Tartaro Canalbianco adottato con deliberazione n. 1 in data 12.04.2002 dal Comitato Istituzionale della competente Autorità di Bacino;
- VISTO lo Studio di Compatibilità Idraulica redatto dall'ing. Riccardo Zoppellaro di Villanova del Ghebbo (RO) che individua i volumi specifici d'invaso volti a laminare la portata d'acqua meteorica in eccesso durante l'evento critico in 290+343 me/ha e 397+453 me/ha, rispettivamente per le aree residenziali (e servizi) e per le produttive (e strategiche);
- VISTA la nota n. 478/4-7 in data 27.01.2009 con la quale il competente Consorzio di Bonifica Padana Polesana di Rovigo esprime parere favorevole;

**CONSIDERATO**

- CHE negli studi di compatibilità idraulica vengono individuate le misure compensative per garantire l'invarianza idraulica in forma generica per cui, preventivamente alla fase di adozione, i Piani d'Intervento, corredati degli studi e delle indicazioni progettuali più dettagliate dei sistemi di laminazione, dovranno essere sottoposti alla valutazione del Genio Civile di Rovigo e del sopra indicato Consorzio di Bonifica;
- CHE gli scarichi delle acque meteoriche o depurate nei corsi d'acqua dovrà avvenire con modalità e limitazioni indicate dal consorzio di bonifica territorialmente competente;
- CHE vanno evitati volumi d'invaso in posizione depressa rispetto al punto di scarico finale delle acque.

Tutto ciò premesso e considerato

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sotto il profilo della compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R.V. 13.12.2002, n. 3637 al P.A.T. del comune di Occhiobello (RO), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti considerato. Si allega copia del citato parere del Consorzio di Bonifica Padana Polesana.



PARERE COMMISSIONE Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La commissione regionale VAS con parere n. 105 del 30.10.2012 ha espresso, ai sensi della DGR 3262 del 24.10.2006, il proprio parere, favorevole con prescrizioni, pubblicato sul sito:

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>

La parte prescrittiva del parere è riportata in estratto qui di seguito.

(Omissis)

**VISTE**

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

**RITENUTO**

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE**

**POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Occhiobello (RO) a condizione che siano ottemperate le seguenti

**PRESCRIZIONI**

**1 prima dell'approvazione del Piano:**

- le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:
  - dovrà essere inserito un dell'articolo riportante le seguenti disposizioni: *“Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:  
Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.  
Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:*





Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
<b>Aria</b>					
Riduzione dell'inquinamento luminoso	%	Regione Comune	Rapporto tra rete di illuminazione pubblica conforme alla normativa regionale e rete in esercizio	Riduzione dell'inquinamento luminoso. L'obiettivo è un rapporto pari a 1	5 anni
Edifici di nuova realizzazione o di ristrutturazione in classe C, B e A	Numero	Comune	Numero di edifici di nuova realizzazione o ristrutturati in classe C, B e A	Adottare tecnologie volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	5 anni
Consumi energetici degli edifici di nuova realizzazione o ristrutturati	%	Comune	Monitoraggio della riduzione percentuale dei consumi energetici per gli edifici di nuova realizzazione o ristrutturati	Adottare tecnologie volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	5 anni
Superficie boscata	m <sup>2</sup>	Regione	Superficie (m <sup>2</sup> ) di superficie boscata	Misurare la superficie boscata, con funzione di filtro e di assorbimento degli inquinanti	5 anni
Aggiornamento del Quadro Conoscitivo sullo stato di qualità dell'aria	Microgrammi/metro cubo (µg/m <sup>3</sup> )	ARPAV- Comune	Numero campagne di monitoraggio dell'aria effettuato dall'ARPAV	Tutelare lo stato di qualità dell'aria	Annuale
Realizzazione delle piste ciclabili	ml	Provincia - Comune	Lunghezza (ml) delle piste ciclabili esistenti e di nuova	Favorire una mobilità sostenibile, alternativa al trasporto su gomma	Triennale



			realizzazione		
<b>Acqua</b>					
Interventi di adeguamento della rete delle acque meteoriche	Numero	Consorzio di bonifica	Numero di interventi di adeguamento della rete di scolo delle acque meteoriche in area urbana e l'estensione del bacino interessato	Adottare soluzioni per il corretto smaltimento delle acque meteoriche	Triennale
Incremento permeabilità del suolo	Numero	Comune	Numero di interventi di incremento-riduzione delle superfici permeabili nelle aree urbanizzate (consolidate, di dispersione, di riconversione, destinate ad attrezzature etc.)	Aumentare la permeabilità del suolo	5 anni
Censimento dei pozzi idropotabili ed artesiani	Numero	ARPAV Comune	L'Amministrazione comunale si attiverà, in accordo con gli Enti sovra-ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori alla verifica dei pozzi idropotabili ed artesiani.	Razionalizzare l'uso della risorsa	5 anni
Verifica degli scarichi in accordo con il Consorzio competente	Numero	Polesine Acque Comune	Numero degli scarichi esistenti che verranno allacciati alla rete fognaria rispetto al numero totale di scarichi non allacciati.	Prevenzione dall'inquinamento	5 anni
Monitoraggio della qualità delle acque superficiali	Numero	ARPAV	Numero campagne di monitoraggio dell'acqua..	Verificare lo stato di qualità delle acque	Triennale
<b>Suolo e sottosuolo</b>					
Indice di riuso edifici non funzionali all'agricoltura	Numero - m <sup>2</sup>	Comune	L'indicatore documenta il successo dei processi di riutilizzo di edifici non funzionali alla conduzione dei fondi agricoli	Ridurre il consumo di suolo e valorizzare il patrimonio edilizio esistente (anche di pregio architettonico e testimoniale)	5 anni
Trasformazione di S.A.U. per insediamenti	m <sup>2</sup>	Comune	Consumo di suolo per la realizzazione di nuovi insediamenti (residenziali e produttivi)	Adottare soluzioni che comportino il minor consumo di suolo e/o la trasformazione delle aree di minor pregio culturale	5 anni
S.A.U. consumata per anno	m <sup>2</sup>	Comune	Consumo annuo di superficie agricola	Ridurre il più possibile l'uso di suoli coltivati o di prevedere l'utilizzo delle aree di minor pregio culturale	Annuale
Indice di equilibrio insediativo	%	Comune	Rapporto tra superficie delle aree di ristrutturazione urbanistica e S.A.U. trasformata	Equilibrare gli interventi nei due tipi di contesto	5 anni
Indice di valorizzazione della concentrazione abitativa	m <sup>3</sup>	Comune	Rapporto tra volume residenziale realizzato in ambiti di completamento e ristrutturazione urbanistica confrontandolo con quello realizzato nelle zone di espansione	Valorizzare la concentrazione insediativa	5 anni
Indice di riconversione e ristrutturazione urbanistica	m <sup>2</sup>	Comune	Superficie coinvolta da interventi di riconversione e ristrutturazione urbanistica rispetto al totale delle aree previste dal PAT	Verificare gli interventi di riconversione e di ristrutturazione urbanistica	5 anni
Recupero aree occupate da edifici incongrui o elementi di degrado	Numero - m <sup>2</sup>	Comune	Numero di interventi di demolizione di edifici incongrui o elementi di degrado rispetto al totale degli episodi individuati dal PAT	Distinguere gli interventi finalizzati alla rinaturalizzazione e interventi di rinaturalizzazione urbanistica, con o senza cambio di destinazione d'uso	5 anni
<b>Dimensionamento</b>					
Volume residenziale per anno	m <sup>3</sup>	Comune	Volume destinato alla residenza che viene utilizzato dai P.I.	Monitorare il dimensionamento previsto da PAT	5 anni
Famiglie	Numero	Comune	Numero di famiglie	Adeguare il dimensionamento del Piano alle necessità	5 anni
Saldo naturale-	%	Comune	Rapporti tra dinamiche della	Monitorare le dinamiche	5 anni



migratorio			popolazione residente e trasferimenti da/verso altri comuni	demografiche per individuare soluzioni abitative adeguate	
Stranieri residenti	Numero	Comune	Numero di stranieri residenti	Individuare soluzioni abitative adeguate	5 anni
<b>Biodiversità</b>					
Indice di valorizzazione degli ambiti naturalistici	Numero	Regione	Numero di interventi di valorizzazione della naturalità degli ambiti naturalistici	Valorizzare gli ambiti naturalistici	Triennale
Indice di superamento barriere alla continuità ecologica	%	Regione	Rapporto tra lunghezza delle barriere infrastrutturali alla continuità ecologica e numero di by-pass	Diminuire gli elementi di discontinuità della rete ecologica	Triennale
<b>Paesaggio</b>					
Indice di salvaguardia e valorizzazione degli ambiti paesaggistici	Numero	Regione	Numero di interventi di ripristino e valorizzazione negli ambiti che presentano caratteristiche di pregio ambientale e paesaggistico	Salvaguardare e valorizzare gli ambiti paesaggistici	Triennale
Limiti fisici alla nuova edificazione	Numero	Regione	Numeri di interventi in relazione alle caratteristiche paesistico-ambientali e tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio	Monitorare la tutela dei contesti paesaggistici	Triennale
<b>Patrimonio culturale</b>					
Indice di recupero del centro storico	Numero	Regione	Numero di interventi di recupero di edifici caratterizzati da condizioni di obsolescenza fisica e/o funzionale nei centri storici e "ripristino" dei fronti e degli elementi non coerenti con i caratteri formali del centro storico	Salvaguardare il centro storico	Triennale
Valorizzazione patrimonio paesaggistico e culturale	Numero	Regione	Numero e qualità di interventi di valorizzazione negli ambiti individuati dal PAT	Valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale	Triennale
<b>Popolazione e salute umana</b>					
Indice di equilibrio ambientale degli insediamenti produttivi	%	Comune	Rapporto tra superficie fondiaria e opere di compensazione e mitigazione ambientale nelle nuove aree produttive	Tutelare la salute umana	5 anni
Indice di riequilibrio ambientale degli edifici produttivi	%	Comune	Rapporto tra volume degli edifici a destinazione produttiva ed opere di compensazione e mitigazione ambientale nelle nuove aree produttive	Tutelare la salute umana	5 anni
Indice di qualificazione degli insediamenti produttivi e commerciali esistenti	%	Comune	Rapporto tra estensione aree interessate da interventi di ristrutturazione di edifici produttivi e commerciali esistenti e riqualificazione ambientale delle aree di pertinenza in ambiti destinati ad interventi di miglioramento della qualità	Incrementare la qualità degli insediamenti produttivi e commerciali esistenti	5 anni
Indice di recupero e consolidamento del centro storico	m <sup>2</sup> - m <sup>3</sup>	Comune	Rapporto tra estensione di aree interessate da interventi di recupero del centro storico e ambiti in adiacenza ad esso rispetto al totale della superficie del centro storico e delle aree limitrofe	Recuperare e consolidare il centro storico	5 anni





			coinvolte.		
Vitalità dei centri storici	%	Comune	Esprime la capacità dei centri storici di attirare attività commerciali ai piani terra degli edifici elevando la qualità della vita	Monitorare la qualità dei centri storici	5 anni
Indice di accessibilità ad attività commerciali	%	Comune	Rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 500 ml. da esercizi commerciali di prima necessità ed il numero totale dei residenti	Incrementare l'accessibilità ad attività commerciali	5 anni
Indice di accessibilità a servizi ed attrezzature	%	Comune	Rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 300 ml. da attrezzature o spazi aperti di uso pubblico >5000 mq. e la popolazione totale	Incrementare l'accessibilità a servizi ed attrezzature	5 anni
Funzionalità rete ciclopedonale	%	Provincia	Esprime la funzionalità dei percorsi e piste ciclopedonali	Realizzare tratti in modo da formare una rete continua, quindi più funzionale	5 anni
Sicurezza delle immissioni sulla viabilità principale	Numero - %	Comune	Rapporto tra numero di accessi diretti eliminati e numero di accessi diretti esistenti derivanti da interventi di razionalizzazione delle immissioni e accessi sulla viabilità principale	Razionalizzare gli accessi sulla viabilità principale	3 anni
Verifica della viabilità di progetto	Numero	Comune	Numeri di intervento volti al miglioramento della viabilità	Migliorare la viabilità	Triennale
Rifiuti					
Raccolta differenziata	%	ARPAV	Rapporto tra la sommatoria delle diverse frazioni di raccolta differenziata avviate a recupero (RD), e la quantità di rifiuti urbani complessivamente prodotti (RU)	Ridurre il volume di rifiuti da smaltire e favorire il riciclaggio dei materiali	Annuale

*Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.*

*Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.”.*

*L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Rovigo, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.*

- nell'elaborato 8C, relativamente agli “Indirizzi per la realizzazione di edilizia con criteri di sostenibilità e risparmio energetico”, dopo il punto 5 “Semplificazione dei procedimenti amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili e gli incentivi comunali”, all'inizio del primo capoverso, vanno cancellate le parole “A titolo esemplificativo” e “inerenti”.
- nell'elaborato 8C vanno aggiunte le seguenti prescrizioni:
  - Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
  - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0



cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.

- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
- alla fine dell'art. 10 vanno riportate le misure di mitigazione riportate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica individuando, per ciascun ambito, specifiche prescrizioni atte a garantire l'attenuazione delle criticità rilevate nel Rapporto Ambientale.
- Dovrà essere verificata l'assunzione nelle NTA di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate nel Rapporto Ambientale come integrato con nota del 11.06.2012 acq. al prot. reg. al n. 274815 del 13.06.12.
- Relativamente alle "specifiche destinazioni d'uso direzionali, commerciali e produttive" individuate sull'elaborato 4b "*Carta delle azioni di piano (trasformabilità)*" negli ATO 3 e 7 in direzione del territorio aperto ad uso agricolo, in ragione delle sostanze inquinanti che possono essere emesse in atmosfera pur nel rispetto della normativa vigente, e delle possibili interferenze con il paesaggio, a scopo cautelativo dovranno essere individuate delle fasce tampone di mitigazione lungo i perimetri degli ambiti di trasformazione.
- Sull'elaborato 4b "*Carta delle Azioni di Piano (Trasformabilità)*" devono essere riportati i coni visuali di cui all'art. 27 delle NTA.
- Le legende degli elaborati grafici dovranno essere verificate con i relativi riferimenti agli articoli delle Norme Tecniche.
- La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune di Occhiobello con nota del 11.06.2012 acq. al prot. reg. al n. 274815 del 13.06.12, con le prescrizioni di cui al presente parere, nonché con il Piano di Monitoraggio di cui al precedente punto 1.1.1.-
- Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
- Il Comune di Occhiobello deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (contenente le integrazioni fornite con nota del 11.06.2012 acq. al prot. reg. al n. 274815 del 13.06.12, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

**2 in sede di attuazione del Piano:**

- nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle NTA, la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000 considerato nel Piano di Assetto del Territorio del Comune di Occhiobello (RO), o la cui area di analisi ricada, anche solo parzialmente, all'interno del suddetto sito della Rete Natura 2000, dovrà essere prevista apposita Valutazione di Incidenza ai sensi dell' Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE;
- al fine di non provocare alterazioni a carico delle acque del Fiume Po, tutte le aree di espansione (Artt. 15 e 17), le aree strategiche di intervento (Art. 19) e le aree di recupero edilizio (Art. 20) previste dal PAT saranno dotate di condotte fognarie di tipo separato che confluiranno nel depuratore di Occhiobello;
- le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali e parcheggi delle aree produttive, direzionali e commerciali dovranno essere raccolte e pretrattate nel rispetto della normativa vigente;
- il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.





PARERE DIR. GEOLOGIA E GEORISORSE n. 283527 del 02.07.2014 - estratto

(omissis)

In risposta alla richiesta di codesta Sezione, formulata tramite e-mail del 2/4/2014, si esprimono le osservazioni di seguito riportate sulla documentazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Occhiobello.

#### **Quadro Conoscitivo**

L'aspetto geologico è rappresentato dalla prevista serie cartografica (tavola Geolitologica, tavola Geomorfologica e tavola Idrogeologica) e da una relazione geologica illustrativa. Gli elaborati forniti, datati dicembre 2008, sono stati realizzati secondo gli specifici indirizzi della DGR 615/1996 e della DGR 3811/2009. La documentazione appare completa ed esaustiva degli argomenti trattati.

Tuttavia, nella Carta Geolitologica le poche prove penetrometriche reperite e allegate allo studio non sono state numerate.

Si evidenziano inoltre alcune incongruenze tra la Carta Idrogeologica e relazione geologica. La tavola individua quali punti di prelievo idrico per l'approvvigionamento acquedottistico sei pozzi con falda artesiane e un pozzo freatico mentre la relazione a pagina 21 indica sette pozzi artesiani. Inoltre a pagina 18 della relazione si afferma che le opere atte a favorire o a sbarrare il flusso d'acqua "sono distinte in idrovore, sifoni o botti posizionate come illustrato nella carta idrogeologica" ma nella tavola non sono riportati tali elementi. La relazione geologica illustrativa sviluppa adeguatamente tutti i tematismi evidenziati nelle specifiche tavole tematiche, nonostante quanto riscontrato precedentemente in riferimento alla carta idrogeologica.

La presenza del fronte strutturale sepolto ed attivo determinato dalla spinta appenninica verso la pianura Padana, ha conseguito, per il territorio di diversi Comuni della fascia in sinistra Po, la classificazione in zona sismica 3 diversamente dal resto dei Comuni del Polesine. Per tale motivo si ritiene necessario, anche in conseguenza degli eventi sismici recentemente accaduti, che la progettazione di ogni intervento edificatorio ed infrastrutturale sia verificata, ai sensi del D.M. 14/1/2008, anche in relazione ai possibili fenomeni di liquefazione dei terreni di fondazione. Si auspica, inoltre, l'esecuzione di uno studio di microzonazione sismica del territorio da realizzarsi secondo i criteri e gli indirizzi disponibili in materia.

#### **Progetto**

Sulla documentazione di Progetto del PAT, datata luglio 2010, si evidenzia quanto segue.

Nella tavola n. 1 Carta dei Vincoli tra i vincoli di interesse della scrivente Struttura regionale sono indicati quelli attinenti a:

- zona sismica di appartenenza (il Comune di Occhiobello è inserito in zona sismica 3 in base all'OPCM 3274/2003); art. 6 N.T.A. L'accelerazione attesa al suolo è compresa tra 0,075 e 0,125.
- Aree soggette a scolo meccanico P1 del bacino idrografico di Fissero - Tartaro - Canal Bianco, art. 6 N.T.A.
- Piano di Assetto Idrogeologico PAI dell'Autorità di Bacino Nazionale del Po che individua l'area a ridosso del fiume Po come fasce A e C; art. 6 N.T.A.
- Idrografia/fasce di rispetto; art. 6 N.T.A.
- Pozzi di prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo/Fasce di rispetto pozzi; art. 6 N.T.A.

Si consiglia nella legenda di indicare "bacino idrografico" al posto di "bacino di rilievo".

La tavola n. 2 Carta delle Invarianti, denominata Carta dei valori individuati dal PAT (le invarianti), riconosce come invariante di interesse geologico il paleoalveo principale rilevato (dosso fluviale) con norma tecnica all'art. 9 (nella legenda della carta è stato segnato erroneamente l'art. 10). Nella relazione geologica in riferimento a tale invariante si è detto "diventa poco significativo fissare delle invarianti prettamente geologiche



*a siti già trasformati da secoli per l'uso del suolo e del sottosuolo; mentre, invece, possono avere, come in questo caso, delle valenze paesaggistiche da mantenere e che, anzi, devono essere valorizzate anche in alternativa ambientale e paesaggistica a siti già ora più conosciuti e sfruttati”, pertanto si ritiene sia più opportuno inserirla tra le invarianti di natura paesaggistica.*

La tavola n. 3 Carta delle Fragilità classifica il territorio in base alla compatibilità geologica, distinguendo aree “idonee”, aree “non idonee” e aree “idonee a condizione”; art. 8 N.T.A (nella legenda della carta è stato segnato erroneamente l’art. 9).

Sono state inoltre segnalate come aree soggette a dissesto idrogeologico quelle esondabili o a ristagno idrico con norma tecnica all’art. 10 (nella legenda della carta è stato segnato erroneamente l’art. 11).

- Sono state classificate come “idonee” le aree impostate sui dossi dei paleoalvei e parte delle aree caratterizzate da materiali alluvionali a tessitura prevalentemente sabbiosa. Rientrano in questa tipologia buona parte del capoluogo e dell’area occidentale adiacente allo stesso compresa tra lo scolo Bentivoglio e la SP n. 6 e alcuni ambiti lungo il corso del Poazzo.
- Le aree “non idonee” sono costituite dagli apparati arginali e dalle aree golenali del Fiume Po e da parte dell’area interessata da sbancamento della cava estinta in località Camerino Nuovo. Appare opportuno che in tale classe siano inseriti anche tutti gli ambiti interessati da ex maceri o cave di piccole dimensioni abbandonate o dismesse, in analogia ai PAT dei comuni limitrofi e alle norme tecniche del presente PAT. Per quanto riguarda la cava estinta in località Camerino Nuovo va verificata l’effettiva estensione dell’area classificata non idonea perché da quanto riportato nella carta geomorfologica la dimensione della cava era notevolmente maggiore.
- Tutto il resto del territorio comunale è stato classificato come idoneo a condizione.
- Le aree soggette a dissesto idrogeologico sono coincidenti con quelle caratterizzate da inondazioni periodiche cartografate nella Carta Idrogeologica sulla base dei dati acquisiti dal competente Consorzio di Bonifica.

Per quanto riguarda la tavola n. 4 Carta della Trasformabilità, si rileva che quasi tutte le previsioni pianificatorie del PAT, consolidato e direzioni di sviluppo insediativo preferenziale, ricadono su terreni classificati come “idonei a condizione”.

Mentre ricadono in aree idonee l’area di urbanizzazione consolidata a ovest del capoluogo lungo il margine orientale dello scolo Bentivoglio, buona parte dell’area di urbanizzazione consolidata del capoluogo, la linea preferenziale di sviluppo insediativo a nord dello stesso e parte dell’area di urbanizzazione consolidata a sud-est di Casazza.

Ricade su terreni classificati “non idonei”, interessati da cava estinta, l’area di urbanizzazione consolidata nonché parte dell’area strategica di intervento 2b a sud di Camerino nuovo.

Ricadono in aree “idonee a condizione” e soggette a dissesto idrogeologico l’area di urbanizzazione consolidata a ovest dello Scolo Bentivoglio, le aree di urbanizzazione consolidata, le linee preferenziali di sviluppo insediativo e quelle per specifiche destinazioni d’uso direzionali, commerciali e produttive ricadenti nell’area delimitata a sud dalla direttrice ferroviaria VE-BO, est dal limite comunale, a nord dalla linea che va da Boaria Cavriane a Boria Rizza, a ovest da via E. Berlinguer, via Eridanea (SP n.6), via dell’artigianato fino ad arrivare a Boaria Rizza, passando per la zona industriale e le località I Palazzi e Campagnazza.

Per ciò che riguarda le **Norme Tecniche**, in data luglio 2010, si evidenzia quanto di seguito esposto.

Art. 8 – Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali

Vanno stralciate al paragrafo “classe di compatibilità I – terreni idonei” le parole tra parentesi “coni di esondazione” in quanto l’unica area interessata da ventaglio di esondazione presente nel territorio ricade su terreni idonei a condizione.

Art. 9 – Tutela dei valori geologici, geomorfologici e idrogeologici



Poiché la sola variante di natura geomorfologica è il paleo alveo principale rilevato (dosso fluviale), vanno stralciate tutte le indicazioni riportate per le invarianti legate al sistema fluviale in quanto non inerenti. Si ribadisce tuttavia quanto già riportato precedentemente sull'opportunità di inserire la variante tra quelle di natura paesaggistica.

Art. 10 – Controllo di dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica

Si deve togliere il riferimento alla classe di pericolosità P2, in quanto il comune presenta aree soggette a scolo meccanico P1 del PAI del bacino idrografico di Fissero - Tartaro - Canal Bianco e fasce A e C del PAI dell'Autorità di Bacino Nazionale del Po.

Mancano le prescrizioni per le aree soggette a dissesto idrogeologico, si consiglia di vedere il paragrafo 9.2.1 "Prescrizioni per le aree soggette a dissesto idrogeologico" della relazione geologica, in particolare per quanto riguarda la problematica delle opere in sotterraneo.

Si riportano di seguito le osservazioni al PAT predisposte dal Settore Tutela Acque.

Si rammenta la necessità del rispetto dell'art. 39 comma 10 del Piano di tutela delle acque:

*10. E' vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m<sup>2</sup>. Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 m<sup>2</sup> impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m<sup>2</sup> deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti in recepimento del presente comma.*

Si riportano di seguito le osservazioni al PAT predisposte dal Settore Gestione e Tutela Georisorse.

La tavola 2 individua un vasto ambito denominato Paesaggio della bonifica storica, che sulla Tav. 4b assume una diversa denominazione. Considerata la difficoltà ad attribuire in modo univoco le specifiche norme attuative, anche per la non facile correlazione tra gli ambiti individuati sulla cartografia e quelli contenuti nelle norme tecniche, si propone lo stralcio di eventuali divieti per l'attività estrattiva sull'ambito sopra citato, posto che, anche qualora emergesse la volontà del Comune di inserirvi limitazioni e/o divieti all'apertura di cave, ciò sarebbe comunque ingiustificato visto che nel Paesaggio della bonifica storica non sono evidenziate aree meritevoli di particolare tutela.



**PARERE DELL'AMM.NE PROV.LE DI ROVIGO**

Il PTCP di Rovigo è stato adottato con deliberazione del Consiglio provinciale 21 aprile 2009, n. 18 ed è stato approvato con delibera di Giunta regionale 17 aprile 2012, n. 683.

Dal 5 giugno 2012 vige un accordo di collaborazione tra Provincia e Regione in base alla quale, all'art. 6, "la Regione porta a conclusione i procedimenti relativi alla pianificazione comunale adottati antecedentemente alla sottoscrizione" dell'accordo stesso.

Anche sulla scorta di detto accordo, l'Amm.ne Prov.le di Rovigo, con lettera del Dirigente dell'area Territorio e Trasporti prot. 10482 del 04.03.2014, ha espresso il proprio parere, favorevole con prescrizioni, riportato in estratto qui di seguito.

(omissis)

Considerazioni comuni a più sistemi del PTCP.

*Art. 61 e sgg. del sistema produttivo e Art. 105 e sgg. del sistema residenziale del PTCP*

Tav. 4b del PAT

Le **aree di urbanizzazione consolidata** si è dell'opinione debbano raggruppare quelle aree (escluse le zone agricole) ove possono essere attuati interventi diretti come la nuova costruzione, l'ampliamento e il recupero dell'esistente. In altre parole, rifacendosi al precedente PRG, sono da intendersi aree di urbanizzazione consolidata quelle classificate come zone A, B, C1, D (di completamento) e tutte le altre zone C, F, con piano attuativo approvato (convenzionato) o con progetti esecutivi approvati. Non sono quindi da individuare nell'urbanizzazione consolidata tutte quelle aree che, seppur previste nel precedente PRG, non hanno avuto concreta attuazione.

*Art. 61 e sgg. del sistema produttivo e Art. 105 e sgg. del sistema residenziale del PTCP*

Tavv. 4a, 4b, Elab. 8A del PAT

Ai sensi dell'Art. 13 della L.R. 11/2004 il PAT deve determinare per gli **ambiti territoriali omogenei (ATO)**, i parametri teorici di dimensionamento e i limiti quantitativi per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi, oltre che assicurare il rispetto delle dotazioni minime delle aree per servizi di cui all'Art. 31 della medesima legge regionale, in coerenza, peraltro, con gli obiettivi e le direttive del PTCP.

*Art. 105 e sgg. del sistema residenziale e Art. 118 e sgg. del sistema primario del PTCP*

Tav. 1 e Art. 6 NT del PAT

L'Art. 6 vincoli e norme di tutela delle NT del PAT e in particolare la Tav. 1 Carta vincoli e della pianificazione territoriale sembra individuare la fascia di tutela di cui c. 1, lett. g) dell'Art. 41 L.R. 11/2004, ma non ne stabilisce la relativa normativa.

La cartografia deve riportare il riferimento esatto all'articolo corrispondente delle norme tecniche.

**TITOLO II****SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO**

*Art. 17 c. 1, Art. 20 del PTCP – Vincoli e prescrizioni PAI*

Artt. 6 e 29 delle NT; Tavv. 1 e 3 del PAT

Vi è un semplice rimando alle norme del PAI.

Non è recepita la norma transitoria del PTCP relativa al PAI del Fissero Tartaro Canalbianco.



In relazione alle norme del PAI del Bacino del Po (PSFF), è opportuno individuare e proporre una apposita schedatura relativa alle attività produttive che erano presenti nelle fasce A e B alla data di adozione del Piano Stralcio per le Fasce Fluviali, indicando in coerenza ai contenuti delle NTA del PAI, le attività oggi ammesse.

Sulla Fascia A (B) del PAI è individuata una zona definita dal PAT “... come area di interesse sovracomunale”, le prescrizioni previste per tale area dovranno essere adeguate ai contenuti del PAI del Po; si richiamano in particolare gli Artt. 29, 30 e 39 delle NTA del PAI.

Si precisa in merito che l'Art. 29 delle NT, sembrerebbe consentire interventi non coerenti con il PAI ad esempio:

*l'Art. 29 punto 4 consente “... l'ampliamento una tantum delle unità residenziali esistenti, per comprovati motivi di adeguamento igienico, nella misura non maggiore di 60 mc” mentre il PAI, Art. 30 c. 4 prescrive: “ Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'Art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio”*

Ancora l'Art. 29 punto 2 consente: “gli impianti e le attrezzature di scavo e lavorazione degli inerti esistenti e autorizzati” mentre il PAI nella fascia A (Art. 29 comma 2 lettera f ) vieta i depositi anche temporanei di materiale; l'articolo del PAT dovrebbe fare riferimento eventualmente alle attività esistenti alla data di entrata in vigore delle prescrizioni del PAI (adozione del PSFF).

*Art. 17 c.2 e 3 del PTCP – Grado di pericolosità delle aree e conseguenti misure e interventi.*

Art. 10 NT, Tav. 3 del PAT

Non considerato nel PAT il grado di pericolosità.

Non previsto l'aggiornamento periodico delle aree a rischio e del loro grado di pericolosità.

Manca una norma relativa alle aree esondabili o a ristagno idrico.

Alcune linee preferenziali di sviluppo residenziale e produttivo sono previste in aree a rischio.

*Art. 17 c.4 e 5 – Interventi in aree esondabili o a ristagno idrico.*

Art. 10 NT, Tav.3 del PAT

Valgono le considerazioni fatte nel punto precedente.

Nel PAT non si rinvencono norme relative alla realizzazione di locali interrati nelle aree a rischio (alcune indicazioni sono contenute nella valutazione di compatibilità idraulica, tuttavia queste ultime non vengono esplicitamente recepite nelle NT del PAT) inoltre non è stato previsto l'obbligo (Art. 17 c. 5 del PTCP) del parere del consorzio di Bonifica.

*Art. 17 c.6 – Deflusso delle acque.*

Non sono previste norme in materia di regolare deflusso delle acque, né rimandi ad altri regolamenti o piani in materia di polizia idraulica.

*Art. 17 co. 7 – Compatibilità idraulica*

Non sono recepite all'interno del PAT le prescrizioni e raccomandazioni contenute nello studio di compatibilità idraulica, in merito a programmi di gestione e manutenzione delle opere relative al mantenimento dell'invarianza idraulica.

Si osserva che nella delibera di adozione del PAT non si evince l'adeguamento, come previsto dalla DGRV n.1841 del 19.06.2007, dello stesso al parere espresso dal Responsabile del Distretto Idrografico Delta PO-Adige-Canalbianco; si ritiene opportuno che il PAT venga adeguato in tal senso prima dell'approvazione. Occorre altresì adeguare lo strumento alle prescrizioni contenute nella relazione di compatibilità idraulica.

*Art. 17 co. 8 – Interventi adiacenti ai canali e agli argini demaniali*

Tav. 1 PAT

E' prevista solo l'individuazione delle fasce di rispetto: manca il rinvio alla normativa statale.

*Art. 17 co.9 - Geositi e ambiti di pregio geomorfologico*

Il PAT non individua il Gorgo di Occhiobello segnalato dal PTCT, conseguentemente manca una specifica norma di tutela.

Si precisa tuttavia che detto gorgo è interno all'ambito del Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sinistra PO, il relativo Art. 29 delle NTA prevede tra l'altro il divieto di danneggiare singolarità geologiche in coerenza con i contenuti del PTCP.

*Art. 18 – Riduzione delle condizioni di pericolosità idraulica.*

Non sono previste norme di cui alle prescrizioni del PTRC e del PTCP.

**TITOLO III****SISTEMA AMBIENTALE NATURALE***Art. 26 co.1 – Modifica e integrazione dei Corridoi ecologici*Artt. 30 e 35 delle NT, Tav. 4b del PAT

Non tutte le componenti della rete ecologica e gli elementi dei corridoi ecologici del PTCP sono riportati negli elaborati grafici del PAT.

*Art. 26 co.2 - Garanzia di continuità della rete, riduzione dei disturbi di origine esterna, tutela dalla pressione antropica.*Artt. 30 e 35 delle NT, Tav.4b del PAT

Deve essere completata la ricognizione dei corridoi ecologici principali.

I corridoi ecologici sono individuati in maniera non areale, non definendo di conseguenza l'ambito; ciò rende inapplicabili le relative prescrizioni.

La norma del PAT demanda al PI il compito di dettagliare e normare i Corridoi Ecologici. A tal fine, e per garantire le tutele fissate dal PTCP all'Art. 26 c 2, si ribadisce di individuare i corridoi ecologici nella Tav. 4b in forma areale.

*Art. 27 – Tutela quantitativa e qualitativa delle aree boscate*Tav. 4b del PAT

Le aree boscate di cui agli Art. 23 e 27 del PTCP non sono individuate cartograficamente; è necessario che nel PAT siano riportate le aree boscate individuate dal PTCP.

*Art. 28 - Tutela e valorizzazione degli elementi lineari, dei parchi e dei giardini privati.*Art.38 NT, Tav. 4b del PAT.

Gli elementi lineari non sono individuati cartograficamente.

L' Art. 35 individua e prefigura ambiti lineariformi in ambito urbano definiti 'corridoi urbani' caratterizzati dalla presenza di aree verdi e infrastrutture per la mobilità lenta. Non vengono definite in merito, direttive o prescrizioni.

*Art.30 - Preservazione e valorizzazione delle aree umide.*Art. 34 NT, Tav. 4b del PAT

Argomento affrontato dal PAT ma che non trova completa applicazione della direttiva del PTCP circa la predisposizione di adeguate fasce tampone di protezione.

Adeguare la Tav. 4b integrandola con tutti i valori e tutele naturali riportati in legenda (isole di naturalità, aree di connessione naturalistica: aree di naturalizzazione, aree di connessione naturalistica: aree cuscinetto) o viceversa.

*Art. 31 co. 4 – Individuazione delle aree per interventi di compensazione.*Art.30 NT, Tav 4b PAT.

Non si rinvergono nel PAT norme espresse che definiscano le aree in cui realizzare gli interventi di compensazione; l'Art. 29 rimanda al PI la predisposizione di misure finalizzate al ripristino della continuità dei





corridoi ecologici, limitando l'impatto delle barriere infrastrutturali e urbane predisponendo le corrispondenti misure di compensazione.

Un'interpretazione estensiva potrebbe far coincidere il luogo dell'interferenza con quello della compensazione. Anche inteso in tal senso, poiché le misure previste dalle citate norme del PAT essendo riferite ai soli ambiti dei corridoi ecologici principali e secondari, non interessano le altre componenti della rete ecologica.

*Art. 31 co. 5 – Dimensione degli interventi di compensazione.*

Artt. 30 e 34 delle NT, Tav 4b del PAT

Le N.T. rinviando al P.I. le procedure per la compensazione con relazione alla rete ecologica. Per le isole di naturalità la compensazione sarà attuata mediante la sistemazione a 'verde ambientale' di un'eguale superficie. Tali norme contengono solo parzialmente i contenuti prescritti dall'Art. 31, comma 5, del PTCP.

*Art. 32 co.2 – Individuazione delle misure di mitigazione di competenza.*

Artt. 30 e 33 delle NT, Tav. 4b

Oltre a quanto già evidenziato, si aggiunge che le norme di cui agli Artt. 30 e 33 delle NT del PAT, per considerazioni analoghe a quelle effettuate per interventi di compensazione, assolvono in modo generico alle richieste del PTCP.

*Art. 32 co. 3 – Caratteristiche delle misure di mitigazione.*

Artt. 30 e 33 delle NT, Tav 4b del PAT

Oltre a quanto già evidenziato in materia di compensazione, si aggiunge che le norme di cui agli artt. 30 e 33 non assolvono alle specifiche misure di mitigazione richieste del PTCP.

#### **TITOLO IV**

#### **SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**

##### **INFRASTRUTTURE**

*Art. 42 co. 1 PTCP – Inibizione dei centri abitati al traffico pesante e disincentivazione del traffico di attraversamento.*

Pur non essendo l'argomento trattato nei modi previsti dal PTCP, si evidenzia che la nuova tangenziale, determinerà un alleggerimento del traffico pesante nel centro di Santa Maria Maddalena.

*Art. 42 co. 3 PTCP – Ostacolo alla formazione di nastri insediativi e alla proliferazione di accessi; inibizione di accessi diretti.*

L'argomento relativo alla proliferazione di accessi diretti per quanto concerne l'area industriale, commerciale artigianale è stato evidenziato cartograficamente nella Tav. 4b "riordino fronte stradale"; mancano però le norme di riferimento.

*Art. 42 co. 4 PTCP – Valutazione dei carichi indotti dalle previsioni di nuovi insediamenti significativi.*

L'argomento non è trattato nel PAT.

*Art.43 co. 2 – Fascia di rispetto per le reti principale e secondaria non utilizzabile a verde pubblico*

Devono essere integralmente recepite le prescrizioni di cui all'Art. 43 co. 2 del PTCP riguardanti le opere viarie appartenenti alla rete principale e secondaria.

#### **SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**

##### **MOBILITÀ LENTA**

*Art. 48 co. 2 del PTCP– Individuazione di fasce di rispetto a tutela dei percorsi ciclabili*

Art. 39 e 40 NT del PAT

Il PAT demanda al P.I. il compito di individuare i tracciati delle piste ciclabili e dettare norme per la tutela.



*Art. 48 co. 3 del PTCP – Separazione fisica dei percorsi ciclabili*

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

*Art. 51 co. 1 del PTCP – Precisazione dei percorsi delle ippostrade*

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

*Art. 51 co. 2 del PTCP - Individuazione di fasce di rispetto a tutela delle ippostrade*

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

*Art. 51 co 3, 4 del PTCP– Definizione delle caratteristiche dei punti di scuderizzazione*

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

#### **SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**

##### **TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

*Art. 56 co. 2, 3 del PTCP – Previsione di aree attigue alle stazioni ferroviarie per intermodalità tra trasporto pubblico e privato*

E' previsto lo spostamento della stazione ferroviaria di Occhiobello – S.Maria Maddalena ma non sono dettagliate le modalità progettuali.

#### **TITOLO V**

##### **SISTEMA DEL PRODUTTIVO**

*Art. 73 co. 2 – Insediabilità negli Ambiti di Riordino*

Tav 4b; Art.17 NTA; Elab. 8a:

Il PAT prevede l'espansione delle aree produttive senza fare riferimento specifico alle attività artigianali e della piccola industria a basso impatto ambientale. Non sono previste nuove aree a specifica dotazione commerciale ma sono consentite all'interno delle stesse aree. Sarebbe utile prescrivere che l'attività commerciale in tali ambiti sia ammissibile solo se in compresenza dell'attività artigianale ad essa connessa.

*Art. 73 co. 3 - Obbligo del Piano Unitario di Coordinamento per gli interventi negli Ambiti di Riordino*

Art.17 NTA del PAT

Il PAT non prevede il Piano Unitario di Coordinamento.

*Art. 73 co. 4 - Condizioni per l'utilizzazione degli ampliamenti negli Ambiti di Riordino*

Art.17 NTA del PAT

Le condizioni per l'utilizzazione degli ampliamenti e delle nuove aree non sono descritte.

*Art. 73 co. 5, 6 - Deroghe per le attività che necessitano di ampi spazi di manovra*

Art.17 NTA del PAT

Il PAT non prevede la possibilità di ampliare la superficie scoperta delle attività esistenti che necessitano di ampi spazi

*Art. 81 co. 1, 2 – Condizioni per nuovi insediamenti o ampliamenti nell'Ambito Multiuso a Prevalente Vocazione Commerciale di Occhiobello*

Art.17 e 21 delle NT del PAT

Il territorio comunale è interessato dall'ambito Multiuso a Prevalente Vocazione Commerciale di Occhiobello. Le condizioni di ampliamento sono previste ma non è stato previsto il Piano per la riqualificazione ambientale e viaria del comparto.

*Art. 81 co. 3 - Realizzabilità di fasce o zone significative di verde nell'Ambito Multiuso a Prevalente Vocazione Commerciale di Occhiobello*

Art.17 NTA del PAT



Non è stata verificata la possibilità di realizzare idonee fasce di verde con funzione di mitigazione e di contrasto dei cambiamenti climatici

*Art. 81 co. 4 - Riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo nell'Ambito Multiuso a Prevalente Vocazione Commerciale di Occhiobello*

Art. 17 NTA del PAT

Per l'ambito Multiuso a Prevalente Vocazione Commerciale non sono state introdotte specifiche norme volte a prevedere l'utilizzo di tecnologie e materiali idonei a ridurre l'impermeabilizzazione del suolo.

#### **TITOLO VI INSEDIATIVO RESIDENZIALE**

*Art. 109 co. 1 – Criteri per la determinazione del fabbisogno edilizio residenziale.*

Elab. 5 Sintesi della Relazione di progetto del PAT

Il PAT fa proiezioni del fabbisogno demografico relativa a un periodo di dieci anni, tenendo conto di vari indicatori. Non sembrano essere valutate le situazioni di sovraffollamento, coabitazione e condizioni igieniche inadeguate.

*Art. 109 co. 2 – Verifica del grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste dagli strumenti urbanistici.*

NT. Artt. 14, 15, 16, 17 delle NT, Elab. 5 Sintesi della Rel. di progetto, Elab. 7 Rel. di progetto, Elab. 8A ATO e aree strategiche del PAT.

Il PAT pur avendo compiuto le proiezioni demografiche di cui al co. 1, non sembra aver calcolato la dotazione volumetrica esistente. Non è quindi possibile accertare il grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste.

*Art. 109 co. 3 – Condizioni per la conferma delle dotazioni residenziali disponibili*

Il PAT non avendo compiuto le verifiche di cui all'Artt. 109 co. 2 non è in grado di stabilire se le dotazioni residenziali disponibili risultano congrue.

*Art. 109 co. 4 – Previsioni per le dotazioni residenziali eccedenti il fabbisogno.*

Il PAT non avendo compiuto le verifiche di cui all'Art. 109 co. 2 e 3 non è in grado di dare indicazioni per le aree che risultano eccedenti rispetto alle dotazioni residenziali.

Art. 112 co. 1 del PTCP – Specifica progettazione degli spazi collettivi, degli arredi e delle attrezzature urbane

Elab. 8C Indirizzi e criteri per l'incentivazione della qualità architettonica

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP, tuttavia è possibile ricavare utili indicazioni che evidenziano l'attenzione verso il tema.

*Art. 113 co. 6 Definizione delle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici, dei conî visuali che ne determinano la riconoscibilità, delle caratteristiche costruttive dei contesti e loro tutela.*

Art. 22 delle NT del PAT

I conî visuali non sono individuati in carta. Il rinvio al Piano degli Interventi non è sufficientemente dettagliato.

*Art. 113 co. 8 – Garanzia di piena riconoscibilità e di completo godimento dei contesti e dei manufatti di notevole valore storico e architettonico.*

Art. 23 delle NT del PAT

Non c'è nessun riferimento alle azioni per contrastare i "paesaggi d'auto".

#### **NOTE ALLE ANALISI E ALLE PROIEZIONI DEMOGRAFICHE**

Le analisi demografiche (vedi sintesi della relazione di progetto) giungono alla conclusione che nel prossimo decennio si potrà assistere ad una crescita demografica di circa 2000 unità.





Nello stesso elaborato, la tabella nr. 2 sintetizza il dimensionamento teorico per il periodo di validità del PAT, da cui risulta (anche se i calcoli non sono del tutto chiari) una volumetria aggiuntiva pari a circa 124.230 mc e un numero di nuovi abitanti pari a 484 unità, da distribuire negli ATO nr.2 e nr.6.

Dall'elaborato n. 8A-Ambiti territoriali omogenei ed aree strategiche, si evince che il carico aggiuntivo di nuovo volume residenziale pari a mc 137.430 (572 nuovi abitanti) si distribuisce in due ATO: nell'ATO nr. 2 di Santa Maria Maddalena (59.000 mc equivalenti a nuovi 316 abitanti) e nell'ATO nr.6 di Gurzone (78.430 mc equivalenti a nuovi 256 abitanti). Non si comprende come si pervenga a tali valori né come sia determinato il rapporto tra volume e abitanti (150 mc/abitante).

Dalla comparazione dei due elaborati del PAT si evidenzia, pertanto, una significativa incongruenza.

#### NOTE AL SISTEMA INSEDIATIVO, RESIDENZIALE/PRODUTTIVO

In considerazione del fatto che è orientamento generale e consolidato il ritenere principio fondamentale della pianificazione di qualsiasi livello l'attenzione al risparmio del territorio sarebbe opportuno che, prima ancora di fare ricorso alla S.A.T., il Piano di Assetto Comunale verificasse tutte le opzioni possibili ove indirizzare prioritariamente le espansioni insediative in modo da sfruttare le aree ancora libere, presenti nel territorio comunale, diverse dalla superficie agricola utilizzabile (es. aree periurbane che hanno perso la propria valenza agricola). In tal senso, per le verifiche del caso, sarebbe altresì opportuno che la S.A.U. fosse graficamente individuata, oltre che numericamente quantificata. Il P.A.T. di Occhiobello, diversamente da quanto sopra, sembra invece individuare le nuove aree di espansione all'interno della quantità di SAT trasformabile per legge anziché ricomprenderle tra le aree residuali del territorio comunale ancora libere ma non appartenenti all'urbanizzazione consolidata.

#### **TITOLO VII**

##### **SISTEMA DEL PRIMARIO**

*Art. 125 del PTCP – Direttive per la produzione specializzata e d'eccellenza*

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive di cui al presente articolo.

*Art. 126 del PTCP – Direttive per gli ambiti di tutela agronomica e ambientale.*

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive di cui al presente articolo.

*Art. 127 co.1 del PTCP – Precisazione e integrazione delle colture prevalenti.*

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive di cui al presente comma.

*Art.128 co.2 e 3 del PTCP – Destinazione di aree per la vendita diretta dei prodotti agricoli.*

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive di cui ai presenti commi.

#### **TITOLO VIII**

##### **ULTERIORI NORME CONNESSE ALLE FRAGILITA' E ALLE TUTELE AMBIENTALI**

Il presente Titolo del PTCP è costituito quasi esclusivamente da norme di indirizzo, quindi prive di cogenza; ciò nonostante si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito.

*Art. 134 del PTCP – Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche*

*- Emissioni in atmosfera – emissioni globali comunali*

*VAS rapporto ambientale (pag. 90-94-100) del PAT*

Nella VAS l'argomento è trattato come un elemento di non criticità attuale, anche se è prevedibile che l'aumento delle zone produttive e residenziali comporterà un aumento del traffico e quindi dell'inquinamento atmosferico, tanto che esiste nel PAT la proposta per inserire il Comune di Occhiobello nella classe A di tutela dell'aria, per il PM10.



Conseguentemente nella creazione di nuove zone produttive, bisognerebbe introdurre il criterio del mantenimento della stessa classe di densità emissiva, in conseguenza dell'aumento delle zone produttive e residenziali (tav.4 trasformabilità )

- *Emissioni elettromagnetiche*

Elab. 8 NT (pagg. 10, 11), VAS (pagg. 41, 103) del PAT.

Si segnala la presenza di un'area produttiva che interferisce con la fascia di rispetto di un elettrodotto (pag. 91 VAS )

*Art. 136 del PTCP – Indirizzi e direttive in materia di rifiuti.*

VAS (pag. 92) del PAT.

Nel PAT dovrebbe essere inserito più chiaramente le modalità per raggiungere gli obiettivi prefissati, quali ad es: favorire l'apertura di attività a minore produzione di rifiuti e/o incentivare il loro riutilizzo

*Art. 137 del PTCP – Indirizzi per il settore energetico.*

VAS (pag. 100), Elaborato 8c Indirizzi e criteri per l'incentivazione della qualità architettonica, (Pagg. 6, 9,10,11,12) del PAT.

Si potrebbero aggiungere quali obiettivi:

- favorire l'installazione di impianti a fonte rinnovabile integrati su edifici pubblici e privati,
- privilegiare l'utilizzo prioritario dell'energia prodotta da parte di soggetti prossimi all'impianto , in attuazione alle norme del PTCP ed alle linee guida provinciali;
- limitare il consumo di suolo agricolo per la realizzazione di impianti FV
- perseguimento dell'obiettivo 20-20-20 del programma dell'UE per la riduzione dei gas ad effetto serra e per la promozione delle fonti di energia rinnovabili.

*Art. 138 del PTCP – Indirizzi in materia di acquedotti e fognature.*

VAS (Pagg. 40 e 101) del PAT.

Si rileva che l'incremento di attività produttive e/o residenziale previste, richiede una verifica della capacità idraulica della rete di fognatura e di depurazione esistente, al fine di verificarne il carico inquinante e la compatibilità con le strutture esistenti.

Sarebbe utile avere il carico inquinante presente e con esso stabilire l'eventuale capacità depurativa esistente e futura sopportabile

Conclusioni

La verifica del PAT con gli obiettivi previsti dal PTCP, non sono chiarimenti individuabili in un elaborato specifico, ma sparsi nei vari elaborati prodotti, in particolare nella VAS.

La descrizione del PAT è spesso generica, rimandando l'applicazione pratica al P.I, come ad es per gli acquedotti e la depurazione, per le emissioni in atmosfera, ecc ).

Considerazioni in merito all'Art. 51: Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive e per le varianti di cui al DPR 447/98 – delle NT del PAT.

La normativa SUAP richiamata non è più in vigore, essendo stato il DPR 447/1998 abrogato e sostituito dal DPR 7.9.2010, n. 160; la materia è inoltre attualmente disciplinata dalla L.R. 31.12.2012, n. 55.

Considerazioni in merito all'Art. 56: Norme transitorie delle NT del PAT

Comma 1: aggiungere il termine decadenziale di 5 anni dall'approvazione del PAT (di cui all'Art. 48, comma 5 quater, L.R. 11/2004)ossia:



"Dall'approvazione del primo PAT inizia a decorrere, per le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, contenute nel PI di cui al comma precedente, il termine decadenziale di 5 anni, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente".

Comma 2: dopo "...sono individuati" aggiungere l'inciso "con valore ricognitivo". Modificare la denominazione della Tav. 5 "Carta delle compatibilità del PAT con il PRG" in "Carta delle compatibilità del PRG con il PAT". Per conseguenza, modificare nello stesso modo la Tavola 5.

Comma 3: secondo punto della *Compatibilità*, spiegare meglio la fattispecie, e primo punto della *Compatibilità condizionata*, riscrivere, dopo "...PAT" "ma lo stesso subordina l'attuazione degli interventi alla progettazione di dettaglio mediante PI e PUA per un'esatta valutazione degli aspetti urbanistici e funzionali".

Comma 4: appare superfluo, in quanto già compreso nel comma 1.

#### PRECISAZIONI METODOLOGICHE

La valutazione del PAT di Occhiobello rispetto alle norme del PTCP è stata compiuta prescindendo dal rapporto di detto strumento con il PATI di Occhiobello-Canaro-Stienta-Fiesse Umbertiano, oltretutto raffrontando le disposizioni del PTCP con i temi materialmente presenti nel PAT, senza valutare se questi ultimi abbiano ivi spazio o debbano essere demandati alla trattazione del PATI tematico.

Nel presente contributo istruttorio, tuttavia, non si può omettere di evidenziare che, laddove il suddetto nodo fosse risolto nel senso di mantenere e, quindi, coordinare fra loro i due strumenti comunali, le norme del PAT andrebbero per forza modificate ulteriormente e sostanzialmente, al fine di garantire il corretto e legittimo ambito di competenza tanto al PAT quanto al PATI; la coesistenza del Piano comunale e di quello Intercomunale, infatti, comporta un attento lavoro di coordinamento per garantire la coerenza dei successivi atti comunali e l'effettiva gestibilità della materia in capo al Comune.

#### CONSIDERAZIONI

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della L.R. 11/2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'*edificazione diffusa* viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie gli ambiti dei nuclei residenziali in zona agricola.

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti





residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11/2004.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

## **CONCLUSIONI**

### **Vista**

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

### **ritenuto che**

sono da recepire le indicazioni contenute nei pareri :

- del Distretto Idrografico Delta Po - Adige - Canalbianco prot. 139492 del 12.03.2009;
- della Direzione regionale Agroambiente prot. 324922 del 30.07.2014, limitatamente alle prescrizioni esplicitamente ivi formulate, e comunque in applicazione di disposizioni normative vigenti in materia agro-ambientale;
- della Commissione regionale VAS del 30.10.2012, n. 105;
- del decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica del 27.03.2013, n. 31 di validazione del Quadro Conoscitivo;
- della Direzione Geologia e Georisorse prot. 283527 del 02.07.2014;
- dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo prot. 10482 del 04.03.2014;

**Tutto ciò premesso il Comitato** previsto ai sensi dell'art. 27, comma 2, Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11,

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al Piano di Assetto del Territorio di Occhiobello, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni, e come composto da:

- Tav. A1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. A2. Carta delle invarianti
- Tav. A3. Carta delle fragilità
- Tav. A4. Carta della trasformabilità
- Norme Tecniche
- Norme Tecniche- allegato "A" ambiti territoriali omogenei
- Relazione tecnica e di progetto
- Relazione sintetica
- Elaborato Rapporto ambientale allegato cartografico
- Elaborato Rapporto ambientale sintesi non tecnica



- Valutazione di Incidenza Ambientale -
- Elaborato cartografico alla Valutazione di Incidenza Ambientale -
- N. 1 DVD Quadro Conoscitivo (contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d) , L.R. 11/2004).

Comitato  
previsto ai sensi dell'articolo 27, comma 2  
L.R. 11/2004  
Consta di n. 19 fogli  
Venezia, li 31 luglio 2014

IL SEGRETARIO  
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE  
f.to VINCENZO FABRIS

**PARERE****n. 105 del 30 ottobre 2012**

(o.d.g. 4 del 30 ottobre 2012)

**OGGETTO:** Comune di Occhiobello (RO). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 30 ottobre 2012 come da nota n. 487399 del 26.10.2012 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), segretario della commissione;
- Il Comune di Occhiobello (RO) con note n. 1538/6 del 26.01.2011, n. 10805/6 del 07.06.11, nota del 07.03.12, nota del 09.07.12, ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;
- **ITER PROCEDURALE PER LA VAS DEL PAT**  
Il Comune di Occhiobello ha approvato con DGC n. 114 del 22.06.10 il Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale;  
In data 15.10.07 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione tra Regione e Comune.  
In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.  
Come emerge dalla documentazione trasmessa, il Comune di Occhiobello ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione;  
Il Comune di Occhiobello con DCC n. 48 del 29.09.10, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04  
Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune, nel sito web del Comune, nel BURV n. 4 del 14.01.11, presso la Provincia di Rovigo e nei quotidiani: "il Gazzettino" del 26.11.10 e "il Resto del Carlino" del 24.11.11.  
Come emerge dalla dichiarazione 07.06.11 del Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune attestante le osservazioni pervenute: n. 18 osservazioni totali, delle quali n. 1 contenente valutazioni con riferimenti ai caratteri ambientali.
- **PARERE DELLA COMMISSIONE V.A.S. SUL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE**  
La Commissione Regionale VAS, con parere n. 55 del 17 luglio 2007, aveva espresso parere favorevole sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare con alcune prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.
- **INTEGRAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE FORNITE IN SEDE ISTRUTTORIA**





In sede istruttoria è emersa la necessità di acquisire alcune integrazioni/chiarimenti. Il Comune, pertanto, con nota del 11.06.2012 acquisita al prot. reg. al n. 274815 del 13.06.12 ha integrato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica con quanto richiesto relativamente al quadro conoscitivo ambientale e alla valutazione del Piano.

#### – INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Occhiobello si estende su un territorio di 32,62 kmq, nell'area meridionale del Polesine ai confini con la Provincia di Ferrara. Il territorio confina a nord con il Comune di Fiesse Umbertino, ad est con il Comune di Canaro, a ovest con il Comune di Stienta e a sud con il Fiume Po e quindi con la Provincia di Ferrara.

Il territorio comunale comprende le frazioni di Santa Maria Maddalena e Garzone alle quali si aggiungono le località abitate di Borgo Chiavica, Casazza, Malcantone, Pastureria e Vallice. Occhiobello appartiene inoltre all'area geografica del Bacino Idrografico del fiume Po e al Bacino del Fiume Fissero, Tartaro e Canabianco.

##### **Infrastrutture e viabilità**

L'impianto viabilistico-infrastrutturale del comune è costituito da uno schema piuttosto semplice: una direttrice principale nord-sud, la SR16 "Adriatica", e una est-ovest rappresentata dalla SR6 (Via Eridania), che collega tutta l'area ovest della Provincia di Rovigo con Ferrara. Ad un livello gerarchico superiore è presente l'autostrada A13 Padova-Bologna, la cui bretella di accesso al casello si collega con Via Eridania.

Il territorio comunale è attraversato anche dalla linea ferroviaria Venezia – Bologna.

Il Trasporto pubblico su gomma garantisce un servizio di 180 corse/giorno feriale per i collegamenti con Ferrara, Rovigo e Castelmassa.

#### – INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO

L'aumento di popolazione negli ultimi decenni e in particolare tra il 1961 e il 1971 è messo in relazione con la presenza sempre più numerosa di manodopera attratta nel territorio comunale da un'importante crescita del settore manifatturiero. A partire dagli anni '60 la crescita della popolazione si è mantenuta elevata. Nel solo quinquennio 2001-2008 i residenti passano da 9.914 a 11.315 con un incremento del 14,1%.

Le aree produttive e commerciali del comune sono concentrate lungo via Eridania e tra la ferrovia e la statale adriatica che collega Ferrara a Rovigo.

Il comune non presenta al proprio interno una significativa dinamica nel settore turistico.

I dati disponibili (ISTAT – Regione Veneto – Camera di Commercio) indicano una relativa integrità del territorio rurale: la superficie agraria utilizzabile, rilevata dal Censimento 2000, copriva l'88% del territorio comunale.

Dal Rapporto statistico 2008 della Camera di Commercio di Rovigo si evince che il Comune di Occhiobello presenta una forte presenza di attività commerciali (341 unità) e di servizi alle imprese (183), oltre ad avere una certa consistenza dell'attività manifatturiera (202) e delle imprese di costruzioni (210).

L'attività agricola nel contesto economico produttivo comunale non rappresenta una attività economica rilevante. La coltivazione a seminativi (cereali, oleaginose, colture industriali) raggiunge una quota altamente significativa (92% in termini di superficie investita).

Nel territorio comunale l'allevamento degli avicoli è particolarmente consistente, incrementato attualmente dalla espansione di una industria di lavorazione e trasformazione dei prodotti.

#### – STATO DELL'AMBIENTE

Il Quadro Conoscitivo Ambientale è stato integrato durante la fase istruttoria con approfondimenti e chiarimenti inerenti le seguenti componenti ambientali

##### **Aria**

Sono stati riportati i dati ARPAV una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria del territorio comunale (dal 20/08/2009 al 05/10/2009 – semestre estivo e dal 25/11/2009 al 06/01/2010 – semestre invernale) mediante stazione rilocabile di background suburbano



posizionata in Via Kennedy. Tali dati sono stati confrontati con quelli della stazione di background suburbano situata nel Comune di Borsea,

Il Comune di Occhiobello è classificato in zona “A2 Provincia”.

In base ai dati dell’inventario delle emissioni APAT-CTN del 2000, emerge come nel territorio comunale le principali sorgenti di inquinanti quali ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), monossido di carbonio (CO), e PM<sub>10</sub>, siano principalmente originati dal traffico veicolare, mentre le emissioni di ossido di zolfo (SO<sub>x</sub>) dipendono in maggior misura dalla combustione nell’industria manifatturiera.

#### Acqua

##### **Qualità delle acque sotterranee**

Nel Comune di Occhiobello non sono presenti stazioni di monitoraggio dello stato qualitativo delle acque sotterranee, pertanto i dati forniti si riferiscono alle due stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee presenti a Fiesso Umbertiano, comune situato a monte di Occhiobello:

##### **Siti potenzialmente inquinati, quelli inquinati e/o da bonificare /discariche abusive**

Con nota prot. n. 10805/6 del 07.06.2011 il Comune ha trasmesso copia della nota con la quale il responsabile del procedimento ha dichiarato “di non essere a conoscenza di siti contaminati non censiti ovvero non già inclusi in procedure di bonifica da parte degli Enti competenti”. Segnala inoltre la presenza di un deposito abusivo di rifiuti in area classificata come agricola per la quale si sono avviate le procedure del caso presso gli Enti Competenti.

#### – CRITICITA’ AMBIENTALI

Dal Rapporto Ambientale sono emerse le seguenti criticità relative alle diverse componenti ambientali.

##### Aria

- Gli inquinanti più critici sono le polveri sottili e gli ossidi di azoto.
- Le maggiori emissioni inquinanti sono legate alla Via Eridania e alle attività produttive.

##### Acqua

- I tratti omogenei a monte e a valle presentano uno stato ambientale del fiume Po scadente, indice di una forte pressione antropica.
- Qualità scadente per tutti i corsi d’acqua monitorati.
- Gli acquiferi confinati appartenenti alla bassa pianura veneta presentano in generale una buona qualità chimica di base, ad eccezione della presenza di inquinanti di origine naturale (ferro, manganese, arsenico e ione ammonio) eccedenti il valore limite dell’allegato I del D.L. 152/99.
- la principale fonte di pressione per quanto riguarda i carichi potenziali è di origine agrozootecnica.

##### Suolo e sottosuolo

- La presenza di numerosi allevamenti nel territorio provoca problemi di coesistenza tra attività zootecnica e centri abitati prevalentemente per interferenza di natura olfattiva e per le norme d’igiene.
- Nel territorio comunale è presente una cava dismessa in cui si pratica la lavorazione di inerti provenienti da comuni esterni.
- criticità legata all’uso di fertilizzanti.
- Nel territorio comunale sono presenti due grandi aree soggette a ristagno idrico.
- Inquinamento diffuso di nitrati in agricoltura.

##### Agenti fisici

- Presenza di stazioni radio base attive ed elettrodotti ad alta tensione.
- Le maggiori criticità acustiche sono legate a via Eridania e alle attività produttive.
- Presenza di inquinamento luminoso medio altro.

##### Biodiversità

- Il Sito di Importanza Comunitaria IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto” è in parte compromesso dalla presenza di attività di lavorazione di inerti provenienti da altro comune.

##### Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico



- Frammentazione del territorio agricolo dovuto allo sviluppo residenziale sparso.

**Viabilità**

- Necessità di migliorare la viabilità interna esistente, in particolare nelle aree di nuova espansione di attività produttive.

**Turismo**

- Carenza di strutture turistiche, poca valorizzazione del territorio.

**Energia**

- Mancanza di iniziative strutturate per la promozione dell'energia "pulita".

– **OBIETTIVI E AZIONI**

Nel Rapporto Ambientale vengono riportati i 10 criteri di sostenibilità fissati dall'Unione Europea, nel *"Manuale per la valutazione ambientale dei piani di sviluppo regionali e dei programmi dei fondi strutturali dell'Unione Europea"*.

Tali obiettivi hanno rappresentato orientamenti utili per l'individuazione di specifici obiettivi ambientali da perseguire per definire le corrette politiche di sviluppo sostenibile a livello locale, pertinenti con il contesto e la scala territoriale.

**Tematismi e obiettivi del PATI dei Comuni di Canaro, Occhiobello, Fiesso Umbertino e Stienta,**

Il Comune di Occhiobello partecipa, unitamente ai comuni di Fiesso Umbertino, Canaro e Stienta, alla redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), limitatamente alle tematiche del sistema residenziale, dei servizi e delle aree per attrezzature economiche e produttive.

**Residenza**

Il PATI riconosce come ambiti preferenziali di sviluppo insediativi, da destinare a spazi per la residenza, gli ambiti già individuati dai PRG vigenti come Piani Attuativi non ancora adottati, mentre demanda ai singoli comuni e alla programmazione di assetto dei PAT, l'individuazione di ulteriori linee preferenziali di sviluppo a sostegno di una domanda locale prettamente di competenza dei comuni.

**Standard e servizi a scala sovracomunale**

Il PATI, anche in ragione del dimensionamento residenziale si pone l'obiettivo di garantire una buona qualità dell'abitare agendo sul versante dei servizi:

**Aree per attrezzature economiche e produttive**

Il PATI riconosce come ambiti preferenziali di sviluppo insediativi, da destinare a spazi per le attività produttive, gli ambiti già individuati dai PRG vigenti come piani attuativi non ancora adottati, mentre demanda ai singoli Comuni e alla programmazione di assetto dei PAT l'individuazione di ulteriori linee preferenziali di sviluppo a sostegno di una domanda locale prettamente di competenza dei comuni.

**Obiettivi e azioni del PAT**

Nel Rapporto Ambientale sono stati individuati gli obiettivi e le azioni strategiche relative a:

- Sistema ambientale
- Sistema insediativo
- Sistema relazionale

**Obiettivi di sostenibilità economica e sociale**

Oltre agli obiettivi di carattere sovracomunale l'amministrazione comunale individua gli obiettivi in grado di soddisfare le esigenze della comunità:

- la salvaguardia delle qualità ambientali, culturali ed insediative del territorio;
- la tutela delle identità storico-culturali, la qualità e la differenziazione dei paesaggi urbani ed extraurbani;
- la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e la difesa del suolo;
- lo sviluppo del sistema insediativo;
- le opportunità di sviluppo delle attività produttive;
- lo sviluppo del settore turistico – ricettivo;
- lo sviluppo dei servizi;





- il miglioramento del sistema infrastrutturale.

**Obiettivi ambientali**

Sulla base dell'analisi dello stato dell'ambiente sono stati individuati alcuni obiettivi e strategie ambientali, distinti per componente, che integrano gli obiettivi individuati nel Documento Preliminare.

**Aria**

- Contenere le emissioni inquinanti in atmosfera.

**Acqua**

- Tutelare le acque mediante la prevenzione dall'inquinamento
- Tutelare l'area SIC, che ricade nel territorio comunale;

**Suolo e sottosuolo**

- Prevenzione e messa in sicurezza dai rischi geologici e idrogeologici

**Biodiversità**

- Conservare e salvaguardare le caratteristiche di naturalità e di biodiversità

**Patrimonio storico culturale**

- Tutelare le abitazioni rurali individuate come edifici di qualità architettonica e testimoniale

**Paesaggio rurale**

- Tutela del suolo agricolo, dei caratteri agrari e riordino delle zone agricole
- Salvaguardare i valori paesaggistici e ambientali

**Salute umana**

- Garantire il benessere dei cittadini rispetto all'inquinamento acustico
- Contenere l'inquinamento luminoso
- Garantire che non ci siano per i cittadini problemi di salute connessi con la vicinanza alle fonti di emissione elettromagnetiche

– **PROCESSO DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE**

Dal Rapporto Ambientale si evince che a seguito dell'adozione del Documento Preliminare con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30 agosto 2007 e dell'accordo di copianificazione con la Regione del Veneto, sottoscritto il 15 ottobre 2007, è stata riaperta la fase di concertazione e partecipazione, così articolata:

- la comunicazione della riapertura della fase partecipativa contenuta nel mensile del Comune di Occhiobello "Il Municipio" pubblicato nel mese di novembre;
- la distribuzione di una copia digitale del Documento Preliminare e della Relazione Ambientale a tutti gli stakeholders che hanno partecipato attivamente alla prima fase concertativa, contribuendo con opportune osservazioni e indicazioni alla progettazione del nuovo piano ed invitandoli ad un nuovo incontro assembleare;
- un incontro con L'Amministrazione Comunale di Ferrara;
- un incontro con gli Enti e le aziende erogatrici di servizi.

Gli incontri hanno rappresentato un momento di confronto tra tutti i soggetti coinvolti, in cui l'amministrazione comunale ha esposto il percorso avviato e sul quale i diversi soggetti partecipanti hanno avuto l'opportunità di formulare quesiti in merito alle aspettative e alle problematiche emerse.

La fase partecipativa del processo di formazione del nuovo Piano di Assetto Territoriale ha ricevuto riscontro da parte dei soggetti che sono stati invitati a portare il proprio contributo alle scelte urbanistiche comunali.

Sono stati affrontati i temi della progettazione urbanistica dal sistema residenziale e dei servizi connessi alla residenza, al sistema delle aree produttive. Durante il dibattito sono stati chiariti gli obiettivi e le scelte effettuate dall'Amministrazione comunale, anche in relazione allo stato dei piani e alle condizioni determinate dal "residuo" dei piani vigenti e/o scaduti.

Una particolare attenzione è stata posta alle infrastrutture viarie di collegamento tra Ferrara e Occhiobello e al deficit di infrastrutture in rapporto allo sviluppo insediativo previsto dal PRG.

E' stata posta all'attenzione del Comune la necessità di collocare le attività socio-sanitarie in aree idonee.



Complessivamente sono pervenuti oltre 40 contributi, perlopiù richieste di modifica della destinazione urbanistica da zona agricola o altro uso (produttivo, standard) a zona residenziale. Significativo è anche il numero di richieste che intende superare un determinato vincolo (quasi sempre “fascia di rispetto” e/o chiede incrementi di indice volumetrico).

Molte segnalazioni riguardano le zone produttive lungo via Eridania e sulla SS16 per Rovigo.

Durante l'ultimo Consiglio Comunale del mandato amministrativo della precedente Giunta il PAT è stato ritirato e quindi non è stato adottato. La nuova Giunta ha ritenuto opportuno, prima di procedere alla adozione, di sottoporre a verifica il PAT attraverso un ulteriore ciclo di incontri partecipativi finalizzati a registrare:

- il consenso attorno alle scelte di piano;
- i punti di forza e le criticità;
- eventuali scenari divergenti.

Gli incontri, che si sono svolti nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010, hanno interessato tecnici, cittadini.

Il dibattito nel corso dei tre incontri ha interessato tutte le scelte del piano, sia quelle di carattere ambientale sia infrastrutturale, ma si concentrato soprattutto sul dimensionamento residenziale e sulle direttive che interessano le zone produttive e commerciali.

Nell'insieme sono state confermate le scelte strutturali e quelle specifiche senza avanzare scenari divergenti nella direzione dell'espansione e/o tutela.

La quota residua del PRG è stata considerata così incidente e condizionante da consentire poche alternative nel disegno un assetto diverso da quello assunto dal PAT.

#### – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Per definire gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) è stato fatto riferimento a una ripartizione del territorio che tiene conto dei nuclei abitati esistenti e delle aree produttive.

Il PAT individua nel territorio comunale 7 Ambiti Territoriali Omogenei:

- ATO 1 – Occhiobello;
- ATO 2 – Santa Maria Maddalena;
- ATO 3: Zona produttiva – commerciale;
- ATO 4: Direttrice urbanistica est;
- ATO 5: Nuclei insediati lungo il Po;
- ATO 6: Garzone;
- ATO 7: Zona agricola.

#### Dimensionamento

Per il dimensionamento del piano è stato assunto il parametro di 150 mc/abitante.

Considerato che le previsioni per i prossimi 10 anni saranno di circa 2000 nuovi abitanti, il relativo dimensionamento per il comparto abitativo risulterà di circa 300.000 mc.

Per quanto riguarda le aree a destinazione produttiva, commerciale e direzionale, il Piano prevede limitati incrementi in quanto la dotazione del vigente PRG è già significativa.

Si riporta di seguito il dimensionamento del PAT.

	AREE RESIDENZIALI [m <sup>2</sup> ]	AREE NON RESIDENZIALI [m <sup>2</sup> ]	DOTAZIONI URB. DA PRG [m <sup>2</sup> ]	AREA TOT [m <sup>2</sup> ]	VOLUME RESIDENZIALE REALIZZABILE [m <sup>3</sup> ]	ABIT. TEORICI [n]
ATO 1	-	-	-	-	-	-
ATO 2	115.600	-	20.400	136.000	59.000	770
ATO 3	-	110.500	19.500	130.000	-	-
ATO 4	-	15.300	2.700	18.000	-	-
ATO 5	-	-	-	-	-	-
ATO 6	32.300	-	5.700	38.000	32.200	215
TOTALE	147.900	125.800	48.300	322.000	91.300	985

#### – OPZIONE ZERO E SCENARI ALTERNATIVI

Nella fase di redazione del piano sono stati considerati due scenari alternativi:

UNITA' DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)



- alternativa *do nothing* (opzione zero);
- alternativa di sostegno alla domanda locale.

Di seguito si riporta il dimensionamento relativo ai due scenari individuati.

	RESIDENZA		PRODUTTIVO
	Mc	Ab	
Ipotesi <i>do nothing</i>	400.000	2784	984.652
Sostegno alla domanda locale	24.230	484	64.041
Totale PAT +PRG vigente (PUA approvati e non approvati)	424.230	3268	1.048.693

#### Opzione zero

L'alternativa *do nothing* per Occhiobello riguarda un "grande residuo" del PRG vigente che si concretizza in una grande disponibilità di aree, per la residenza e la produzione, presenti in piani attuativi approvati da varianti al PRG e non ancora attuati.

Si riporta di seguito un prospetto con indicati i volumi di PUA previsti dal PRG vigente e i volumi di PUA non approvati e programmati dal PAT.

	Residenza		Produttivo
	mc	ab teorici	mq
Piano Attuativo approvato (Prg vigente)	96.853	761	189.771
Piano Attuativo non approvato (PATI/PAT)	303.379	2.023	794.881
<b>Totale</b>	400.232	2.784	984.652

Il valutatore afferma che *"non esistendo la condizione per annullare le scelte passate, si è optato per una scelta attuativa in grado di condizionare l'attuazione prevedendo indirizzi specifici di intervento"*.

#### Crescita locale

I grandi piani attuativi previsti dal PRG vigente e recepiti in sede di PATI e quindi di PAT quali linee tendenziali di sviluppo, rappresentano una risposta alla domanda abitativa determinata prevalentemente da flussi migratori e da una pressione residenziale di origine urbana. Tuttavia, è presente anche una domanda che viene definita locale, determinata da una crescita demografica che deve trovare un'offerta nei centri minori di Occhiobello e Gurzone e, in misura minore, in aree di frangia a Santa Maria Maddalena.

Questo scenario si pone quindi in modo non alternativo, ma aggiuntivo, rispetto all'opzione zero, configurandosi come lo scenario di Piano.

#### – IMPRONTA ECOLOGICA

Per quanto concerne il comune di Occhiobello è stato assunto il valore calcolato dalla provincia di Rovigo ed utilizzato per la redazione del PTCP. I dati sono stati principalmente tratti dalle banche dati ISTAT e Sistar (Regione Veneto).

Accanto al calcolo dell'impronta ecologica è stato stimato anche quello della biocapacità che rappresenta l'estensione totale di territorio ecologicamente produttivo presente nella regione, ossia la capacità di erogazione di servizi naturali a partire dagli ecosistemi locali.

Dai risultati si evince un bilancio ecologico negativo, ovvero un deficit di risorse ambientali rispetto ai consumi, comunque contenuto rispetto alla media provinciale e regionale. Infatti, mentre la provincia di Rovigo presenta un deficit ecologico pari al 48%, il Veneto ed il Comune di Occhiobello sono in grado di coprire il 25% dell'utilizzo di servizi naturali da parte della popolazione residente, lasciando un deficit ecologico del 75%.

#### – METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Per verificare quali sono gli scenari di assetto del PAT e gli effetti sull'ambiente derivanti dalle scelte strategiche del PAT, la valutazione si compone di due momenti tra loro integrati:

1. la valutazione quantitativa che si avvale dell'approccio multicriterio;
2. la valutazione qualitativa che analizza tutte le componenti ambientali per le quali non è stato possibile elaborare un layer informativo per mancanza o incompletezza di dati, ma soprattutto





nel caso in cui non è possibile disporre di alcuni dati della necessaria disaggregazione territoriale (scale subcomunali).

#### **Valutazione quantitativa**

I criteri di valutazione e gli indicatori che li misurano, permettono di definire le aree maggiormente vocate alla trasformazione insediativa. Tali criteri sono rappresentativi di tre insiemi:

- sistema ambientale (naturale e paesaggistico);
- sistema rurale;
- sistema urbano.

Per il sistema ambientale si considerano gli elementi di tutela e di vincolo dell'ambiente naturale, paesaggistico e di interesse storico e architettonico e i caratteri geologici del territorio, con particolare attenzione alle aree soggette a pericolosità idraulica (aree esondabili o a ristagno idrico).

Per il sistema rurale i criteri si riferiscono all'utilizzo del suolo agricolo rispetto alla tipologia delle colture e all'integrità del paesaggio rurale.

Per il sistema urbano sono stati analizzati gli elementi che incidono sulla qualità dell'ambiente urbano rispetto alla localizzazione delle principali infrastrutture viabilistiche e tecnologiche, ai possibili ambiti di sviluppo e di riqualificazione e alle sorgenti di inquinamento.

Per definire gli indicatori sintetici che misurano la suscettibilità alla trasformazione insediativa è stata messa a punto una metodologia di calcolo rispetto ad un duplice ordine di fattori:

- il peso, ovvero una misura dell'importanza, del criterio analizzato rispetto agli altri criteri ;
- la modalità, ovvero la misura del valore relativo, dei parametri che descrivono ogni singolo criterio.

Nel decidere se dare più importanza ad un criterio di valutazione piuttosto che ad un altro è stata scelta la seguente gerarchia di principi di sostenibilità:

1. proteggere e conservare le zone di tutela;
2. minimizzare e contenere il consumo di suolo;
3. mantenere e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
4. migliorare la qualità dell'ambiente locale e della salute dei cittadini.

A ciascun criterio di valutazione viene assegnato un peso, mentre ai parametri che lo caratterizzano viene attribuita la modalità. Il prodotto tra il peso del criterio e i valori di modalità dei parametri corrispondenti, rappresenta l'indicatore che misura la suscettibilità alla trasformazione insediativa associata al singolo parametro.

Quindi la valutazione è svolta attraverso una "matrice di valutazione della suscettibilità alla trasformazione insediativa" che individua i pesi normalizzati.

La suscettibilità delle aree alla trasformazione insediativa è stata conseguita attraverso la sovrapposizione dei criteri scelti mediante l'utilizzo di tecniche di GIS, che consentono di standardizzare ed aggregare criteri differenti connessi alle caratteristiche del territorio.

Il livello di attitudine del territorio comunale alla trasformazione insediativa è stato rappresentato cartograficamente, applicando una scala cromatica con cinque classi di suscettibilità; maggiore è il valore assunto dall'areale, minore è la potenzialità alla trasformazione insediativa (da rosso a verde scuro, per le aree più vocate).

#### **Valutazione qualitativa**

Qualora non fosse disponibile un numero sufficienti di informazioni per la costruzione di un layer informativo relativamente ad una determinata componente ambientale, la valutazione quantitativa è stata integrata un'analisi qualitativa che ha considerato i seguenti aspetti:

##### Aria

Sono stati analizzati i potenziali impatti sulla qualità dell'aria dovuti alle emissioni atmosferiche generate dagli interventi di nuova urbanizzazione;

##### Acqua

Sono stati esaminati i potenziali impatti sulla qualità delle acque e sui consumi idrici, in relazione al nuovo carico urbanistico previsto, all'efficienza del sistema fognario e di depurazione e all'efficienza del sistema acquedottistico;

##### Beni materiali



È stato considerato l'aumento della produzione dei rifiuti e dei consumi energetici attribuibili al nuovo carico urbanistico previsto;

#### Salute umana

Sono stati analizzati i potenziali impatti sulla popolazione dovuti alle emissioni luminose generate dagli interventi di nuova urbanizzazione.

Nel Rapporto Ambientale vengono infine riportati i risultati della valutazione di sostenibilità delle scelte di piano, effettuata utilizzando il supporto dello strumento cartografico, tenendo conto anche della valutazione qualitativa delle componenti ambientali sopra descritte.

#### **Valutazione degli effetti sull'ambiente**

Dal Rapporto Ambientale si evince che le azioni del piano che possono avere effetti sull'ambiente sono:

- linee preferenziali di sviluppo insediativo
- aree strutturali di intervento
- consolidamento e linee di sviluppo delle aree di sviluppo produttive
- le reti per la mobilità
- piste ciclabili e percezione paesaggistica

A livello di singolo ATO sono valutati gli effetti possibili delle azioni di piano, considerati come somma delle programmazioni di PUA previsti dal PRG vigente ma non approvati e le programmazioni del PAT. Tali ambiti sono stati quindi confermati dal PAT, all'interno dell'ipotesi " sostegno alla domanda locale"

Gli ATO dove il carico assume una valenza significativa sono l'ATO 2 e l'ATO 6, mentre l'ATO 3 accoglie i possibili ampliamenti della zona produttiva esistente.

Si evince che i carichi aggiuntivi, in ragione del loro posizionamento in adiacenza all'edificio esistente, non hanno effetti di alterazione a meno del suolo agricolo che viene trasformato in edificabile. Complessivamente si tratta di oltre 15 ettari quasi tutti concentrati nell'ATO 2 che soddisfano il principio di edificazione compatta e comportano una ridotta impermeabilizzazione del suolo

#### **Ambiti di riqualificazione**

Il PAT individua, negli ATO 2 Santa Maria Maddalena e ATO 5 Nuclei insediati lungo il Po, delle aree per le quali è previsto un intervento unitario di recupero edilizio ambientale e funzionale.

- Area di recupero: Santa Maria Maddalena;
- Aree di recupero: Nuclei insediati lungo il Po.

Dalle Norme Tecniche si evince che all'interno delle "aree di recupero" sono consentite: strutture agrituristiche, aree attrezzate per la sosta dei percorsi ciclabili e pedonali e punti informativi. Sono inoltre confermate le destinazioni d'uso residenziali esistenti all'adozione del PAT.

il PI dovrà precisare la disciplina per il trasferimento degli insediamenti industriali/artigianali nelle zone produttive esistenti e/o nuove, stabilendo inoltre i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona o inutilizzati a seguito del trasferimento o della cessazione dell'attività, precisando anche le modalità di eventuale utilizzo dell'istituto dei crediti edilizi e/o della perequazione compensativa per attività in zona impropria nel rispetto del DPR n.447/98 e relativa circolare n.16 del 31/12/01.

#### **Viabilità di progetto**

Il piano non individua fabbisogni aggiuntivi per la viabilità ad esclusione della previsione del completamento della nuova tangenziale di Santa Maria Maddalena (progetto approvato), che consentirà di migliorare l'accessibilità all'area produttiva, di by-passare il centro abitato di Santa Maria Maddalena e di garantire una maggiore sicurezza viabilistica.

Per contro, in relazione alle destinazioni d'uso previste è stimato un aumento del traffico determinato principalmente dal potenziamento del polo produttivo favorito dalla nuova area commerciale e dalle attività che andranno ad insediarsi.

Il PAT recepisce la viabilità prevista dalla variante parziale al PRG vigente (variante di via Eridania), recentemente approvata, che mette in collegamento il casello autostradale di Occhiobello, la zona produttiva – commerciale e la strada regionale per Rovigo – Ferrara. In questo modo, la criticità rappresentata dall'attraversamento del centro della via Eridania e dalla



strozzatura viabilistica del ponte sul Po viene ad essere parzialmente superata dal completamento della tangenziale che collega la zona produttiva – commerciale con la direttrice verso Rovigo, liberando così il centro abitato dal traffico di attraversamento in particolare quello diretto al casello autostradale.

Il valutatore afferma che la nuova circonvallazione provocherà degli impatti sul paesaggio, e potrà, in certi casi, costituire un elemento di ostacolo o di disturbo per la fauna presente nel territorio agricolo.

Il valutatore afferma altresì che sarà opportuno analizzare in sede di PI, le possibili soluzioni mitigative, sia con la previsione di fasce di tutela ambientale, con funzione di trattenimento degli inquinanti, di mitigazione visiva e acustica, sia salvaguardando la percezione paesaggistica, lungo i tratti stradali.

Dalle norme emerge comunque come il Piano dia indicazioni per mantenere tratti aperti dove sia possibile percepire il paesaggio e realizzare fasce tampone con funzione di trattenimento degli inquinanti, di mitigazione visiva e di barriera antirumore.

#### **Valutazione degli effetti sull'ambiente conseguenti l'attuazione del PAT**

La valutazione qualitativa degli effetti attesi ha considerato tutti gli aspetti inerenti le componenti ambientali:

Nel caso in cui l'impatto sia mitigabile, la sostenibilità dell'intervento è garantita solo con le misure di mitigazione individuate.

Per quanto riguarda le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree strategiche il piano individua indirizzi e criteri per un'edilizia ecosostenibile, privilegiando l'adozione di tecnologie rivolte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nella realizzazione dei nuovi edifici.

Per quanto concerne le problematiche legate alla rete idraulica lo studio di compatibilità idraulica ha individuato le misure compensative dell'impermeabilizzazione dovuta alle nuove previsioni urbanistiche, volte a garantire l'invarianza idraulica.

Relativamente alla compatibilità geologica il PAT prevede che siano compiute le necessarie indagini geognostiche ed idrogeologiche finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione, a seconda del grado di idoneità dell'area interessata dall'intervento.

Relativamente alla zona produttiva commerciale il valutatore afferma che *“i dati disponibili sui carichi emissivi comunali derivanti dalle attività produttive indicano che le sostanze inquinanti prodotte dalla combustione delle attività manifatturiere quali gli ossidi di zolfo non sono tali da incidere sulla qualità dell'aria complessiva del territorio. Per quanto concerne gli inquinanti emessi dagli impianti di combustione dei processi produttivi, qualora ve ne siano, non produrranno alterazioni della qualità dell'aria, purché sia richiesta preventivamente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nel rispetto della normativa vigente.”*.

Per quanto riguarda le aree di trasformazione produttive individuate negli ATO 3 e 7 in direzione del territorio aperto ad uso agricolo, si ritiene che, in ragione delle sostanze inquinanti che possono essere emesse in atmosfera pur nel rispetto della normativa vigente, e delle possibili interferenze con il paesaggio, a scopo cautelativo debba essere prevista una fascia tampone di mitigazione lungo i perimetri degli ambiti di trasformazione.

#### – COERENZA INTERNA

Il Rapporto Ambientale è stato integrato con la verifica di coerenza delle azioni di Piano rispetto agli obiettivi contenuti nel Documento di Piano e agli obiettivi del PAT. Dalle tabelle di analisi emerge la complessiva coerenza interna delle Piano.

#### – COERENZA ESTERNA

Dal Rapporto Ambientale si evince che le direttive e gli indirizzi del PTCV di Rovigo sono state recepite nel PAT.

Gli altri strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale e di settore definiscono interventi, ma soprattutto vincoli all'edificazione che sono stati considerati nella costruzione del quadro conoscitivo e quindi nella relativa carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.





Il valutatore conclude, pertanto, che le scelte del PAT assumono al loro interno gli obiettivi e le direttive degli strumenti sovraordinati, i quali risultano coerenti con il PAT stesso.

Per la verifica di coerenza esterna delle azioni di Piano sono state elaborate due matrici di confronto:

- azioni del PAT – obiettivi del PTRC;
- azioni del PAT – azioni del PTCIP,

dalle quali emerge la complessiva coerenza delle scelte di Piano rispetto agli obiettivi della pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il rapporto del PAT con la pianificazione dei comuni contermini emerge dal Rapporto Ambientale che il territorio è nel complesso caratterizzato da un modello insediativo compatto con una contenuta dispersione sia residenziale che produttiva.

Le scelte del PAT di Occhiobello, oltre a confermare la struttura compatta della parte urbanizzata, prevedono aree di espansione residenziali e produttive secondo criteri che tengono in considerazione la prossimità rispetto agli ambiti già urbanizzati e la presenza di un'adeguata rete infrastrutturale di supporto ai nuovi insediamenti.

In Allegato al Rapporto Ambientale è riportata la Mosaicatura dei PRG dei comuni contermini con la Carta delle trasformabilità – Azioni del PAT.

Il Rapporto Ambientale fa inoltre riferimento al *“Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sinistra Po.”*. Quasi tutti gli interventi previsti nel progetto all'interno del territorio del comune di Occhiobello sono ubicati in aree arginali e golenali e consistono nella realizzazione di percorsi ciclabili, finalizzati ad incrementare la disponibilità di attrezzature per il tempo libero.

#### – MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Considerati i risultati della valutazione ambientale relativa alle aree strategiche di intervento, agli ambiti di espansione e al sistema infrastrutturale ed i possibili effetti ambientali generabili dal perseguimento della strategia complessiva del PAT, sono stati individuate le azioni di mitigazione e/o compensazione, considerate come l'insieme di opere capaci di migliorare lo stato dell'ambiente dopo la realizzazione dell'intervento.

Tra i principi intrinseci, relativi alla scelta delle opere mitigative più opportune, figurano la necessità di garantire la funzionalità degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione delle biocenosi autoctone e la tutela dell'integrità paesaggio agrario. Al fine di perseguire la qualità visiva e paesaggistica, la scelta delle misure si è ispirata alla identità dei luoghi, sia con riferimento ai paesaggi preesistenti e attuali sia con riferimento alle caratteristiche progettuali e alla tipologia degli interventi proposti dal Piano.

Il Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, individua le azioni di mitigazione/compensazione, distinte per componente ambientale.

#### – VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

Il territorio comunale di Occhiobello è interessato dal sito della rete Natura 2000 SIC IT3270017 *“Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto”*;

Con nota del Comune di Occhiobello prot. n. 21/URB del 10.09.2012 è pervenuta la dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza (sostituzione volontaria documentazione VINCA precedentemente trasmessa).

Con relazione istruttoria n. 174/2012 del 22.10.2012 il Servizio Pianificazione Ambientale della UP Coordinamento Commissioni, nel prendere atto della dichiarazione che *“con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”*, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000 considerato nel presente Piano di Assetto del Territorio del Comune di Occhiobello (RO), o la cui area di analisi ricada, anche solo parzialmente, all'interno del suddetto sito della Rete Natura 2000, dovrà essere prevista apposita Valutazione di Incidenza ai sensi dell' Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE;
2. al fine di non provocare alterazioni a carico delle acque del Fiume Po, (...) *“tutte le aree di*



espansione (Artt. 15 e 17), le aree strategiche di intervento (Art. 19) e le aree di recupero edilizio (Art. 20) previste dal PAT saranno dotate di condotte fognarie di tipo separato che confluiranno nel depuratore di Occhiobello" (...), secondo quanto dichiarato a pagina 35 dello studio esaminato,

3. (...) "le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali e parcheggi delle aree produttive, direzionali e commerciali dovranno essere raccolte e pretrattate nel rispetto della normativa vigente" (...), secondo quanto dichiarato a pagina 35 dello studio esaminato;

– PARERI DELLE AUTORITÀ AMBIENTALI

Con nota prot. n. 10805/6 del 07.06.2011 il responsabile del procedimento ha dichiarato "di aver richiesto parere, dopo l'adozione del piano e del Rapporto Ambientale, ai soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale."

Con la medesima nota il Comune ha trasmesso copia dei seguenti pareri pervenuti:

- parere prot. n. 135032 del 08.11.2010 del Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo;
- parere prot. n. 186/CM(5,1) del 11.01.2011 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma;
- parere prot. n. 2650 del 03.03.2011 del Consorzio di Bonifica Adige Po.

È stata inoltre allegata copia della nota prot. n. 305/cl-PS/10 del 29.11.2010 dell'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto avente oggetto: "L.R. 11/2004 – Elaborati del Pat/Pati – Tav. 3 – Carta delle Fragilità."

– AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI CON IL REALE UTILIZZO DEL TERRITORIO

Con nota prot. n. 10805/6 del 07.06.2011 il responsabile del procedimento ha dichiarato che "gli elaborati cartografici del Piano di Assetto del Territorio riportano le reali destinazioni d'uso del territorio."

– COERENZA DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO CON EVENTUALI PROGETTI DI OPERE/INFRASTRUTTURE LA CUI APPROVAZIONE È DI COMPETENZA DELLA REGIONE/PROVINCIA

Con nota prot. n. 10805/6 del 07.06.2011 il responsabile del procedimento ha dichiarato che "prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali".

– PIANO DI MONITORAGGIO

Il Rapporto Ambientale è stato integrato con un Piano di monitoraggio, che individua alcuni indicatori e li organizza precisandone la descrizione e l'obiettivo e definendone l'unità di misura e l'autorità preposta alla misurazione, nonché la periodicità.



## – OSSERVAZIONI

Con snota prot. n. 10805/6 del 07.06.2011 il responsabile del procedimento ha dichiarato che “*nel periodo di pubblicazione e osservazione sono pervenute n. 18 osservazioni, di cui una registrata due volte e di cui 1 relativa al P.A.T.I. ed al P.A.T. e di cui 1 contenente valutazioni con riferimenti ai caratteri ambientali.*”.

Di quest'ultima viene riportato nella seguente tabella il numero, il nominativo del proponente, la sintesi del contenuto, la controdeduzione, la valutazione del valutatore nonché quello della Commissione VAS.

N. OSS.	CONTENUTO SINTETICO	CONTRODEDUZIONI	VALUTAZIONE AMBIENTALE	PARERE Commissione VAS
Giancarlo Paroluppi Oss. n. 1 prot. 1967 del 01.02.2011	realizzazione cimitero per animali d'affezione su terreno agricolo in località Ca Scarazzati - Gurzone	L'OSSERVAZIONE SI RITIENE ACCOGLIBILE provvedendo alla individuazione nella Tav.4b dell'ambito della zona agricola dove realizzare il cimitero degli animali da affezione secondo quanto previsto dall'allegato A della DGR n 243 del 7.2.2006 e della LR 28.12.93 n. 60 art. 14 punto 5	OSSERVAZIONE ACCOGLIBILE in quanto la LR 28.12.93 n. 60 art. 14 punto 5 prevede non solo che i cimiteri per animali di affezione possano essere situati in zona agricola ma anche in aree tutelate ai sensi della LN 431/85	Si prende atto del parere del valutatore.



- L' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:  
Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.  
La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.  
Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcuni obiettivi/azioni tra i quali:
- difesa del suolo e messa in sicurezza dai rischi geologici ed idrogeologici;
  - tutela e valorizzazione delle rilevante naturalistiche e del paesaggio agrario;
  - tutela e valorizzazione dei centri storici, dei borghi rurali e del patrimonio storico-culturale;
  - migliorare la qualità del patrimonio residenziale e contenere il consumo di suolo;
  - completamento della dotazione dei servizi anche in relazione alla domanda dei singoli centri;
  - Consolidamento, riqualificazione e completamento delle attività produttive;
  - Completamento della viabilità stradale, potenziamento ciclo-pedonale e riordino dei fronti stradali;
  - la salvaguardia delle qualità ambientali.
  - la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali e la difesa del suolo.
  - lo sviluppo del sistema insediativo;
  - le opportunità di sviluppo delle attività produttive;
  - lo sviluppo del settore turistico – ricettivo;
  - lo sviluppo dei servizi;
  - il miglioramento del sistema infrastrutturale.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata e, segnatamente, in rapporto al PTRC, adottato con DGR 372/2009, al PTCP di Rovigo.  
Per quanto riguarda le specifiche destinazioni d'uso direzionali, commerciali e produttive" individuate sull'elaborato 4b "*Carta delle azioni di piano (trasformabilità)*" negli ATO 3 e 7 in direzione del territorio aperto ad uso agricolo, in ragione delle sostanze inquinanti che possono essere emesse in atmosfera pur nel rispetto della normativa vigente, e delle possibili interferenze con il paesaggio, a scopo cautelativo deve essere prevista una fascia tampone di mitigazione lungo i perimetri degli ambiti di trasformazione.  
Per quanto riguarda il monitoraggio l'Amministrazione comunale, coinvolgendo le competenti Autorità Ambientali, deve applicare nel corso di attuazione del Piano il monitoraggio che più avanti viene proposto.

**VISTE**

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

**RITENUTO**

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.





## TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

## ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Occhiobello (RO) a condizione che siano ottemperate le seguenti

## PRESCRIZIONI

1. prima dell'approvazione del Piano:

1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.1. dovrà essere inserito un dell'articolo riportante le seguenti disposizioni: *“Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:*

*Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.*

*Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:*

Indicatore	Unità di misura	Autorità preposta alla misurazione	Descrizione indicatore	Obiettivo dell'indicatore	Periodicità monitoraggio
<b>Aria</b>					
Riduzione dell'inquinamento luminoso	%	Regione Comune	Rapporto tra rete di illuminazione pubblica conforme alla normativa regionale e rete in esercizio	Riduzione dell'inquinamento luminoso. L'obiettivo è un rapporto pari a 1	5 anni
Edifici di nuova realizzazione o di ristrutturazione in classe C, B e A	Numero	Comune	Numero di edifici di nuova realizzazione o ristrutturati in classe C, B e A	Adottare tecnologie volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	5 anni
Consumi energetici degli edifici di nuova realizzazione o ristrutturati	%	Comune	Monitoraggio della riduzione percentuale dei consumi energetici per gli edifici di nuova realizzazione o ristrutturati	Adottare tecnologie volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	5 anni
Superficie boscata	m <sup>2</sup>	Regione	Superficie (m <sup>2</sup> ) di superficie boscata	Misurare la superficie boscata, con funzione di filtro e di assorbimento degli inquinanti	5 anni
Aggiornamento del Quadro Conoscitivo sullo stato di qualità dell'aria	Microgrammi/metro cubo (µg/m <sup>3</sup> )	ARPAV-Comune	Numero campagne di monitoraggio dell'aria effettuato dall'ARPAV	Tutelare lo stato di qualità dell'aria	Annuale
Realizzazione delle piste ciclabili	ml	Provincia - Comune	Lunghezza (ml) delle piste ciclabili esistenti e di nuova	Favorire una mobilità sostenibile, alternativa al trasporto su gomma	Triennale



Acqua			realizzazione		
Interventi di adeguamento della rete delle acque meteoriche	Numero	Consorzio di bonifica	Numero di interventi di adeguamento della rete di scolo delle acque meteoriche in area urbana e l'estensione del bacino interessato	Adottare soluzioni per il corretto smaltimento delle acque meteoriche	Triennale
Incremento permeabilità del suolo	Numero	Comune	Numero di interventi di incremento-riduzione delle superfici permeabili nelle aree urbanizzate (consolidate, di dispersione, di riconversione, destinate ad attrezzature etc.) L'Amministrazione comunale si attiverà, in accordo con gli Enti sovra-ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori alla verifica dei pozzi idropotabili ed artesiani.	Aumentare la permeabilità del suolo	5 anni
Censimento dei pozzi idropotabili ed artesiani	Numero	ARPAV Comune		Razionalizzare l'uso della risorsa	5 anni
Verifica degli scarichi in accordo con il Consorzio competente	Numero	Polesine Acque Comune	Numero degli scarichi esistenti che verranno allacciati alla rete fognaria rispetto al numero totale di scarichi non allacciati.	Prevenzione dall'inquinamento	5 anni
Monitoraggio della qualità delle acque superficiali	Numero	ARPAV	Numero campagne di monitoraggio dell'acqua..	Verificare lo stato di qualità delle acque	Triennale
Suolo e sottosuolo					
Indice di riuso edifici non funzionali all'agricoltura	Numero - m <sup>2</sup>	Comune	L'indicatore documenta il successo dei processi di riutilizzo di edifici non funzionali alla conduzione dei fondi agricoli	Ridurre il consumo di suolo e valorizzare il patrimonio edilizio esistente (anche di pregio architettonico e testimoniale)	5 anni
Trasformazione di S.A.U. per insediamenti	m <sup>2</sup>	Comune	Consumo di suolo per la realizzazione di nuovi insediamenti (residenziali e produttivi)	Adottare soluzioni che comportino il minor consumo di suolo e/o la trasformazione delle aree di minor pregio culturale	5 anni
S.A.U. consumata per anno	m <sup>2</sup>	Comune	Consumo annuo di superficie agricola	Ridurre il più possibile l'uso di suoli coltivati o di prevedere l'utilizzo delle aree di minor pregio culturale	Annuale
Indice di equilibrio insediativo	%	Comune	Rapporto tra superficie delle aree di ristrutturazione urbanistica e S.A.U. trasformata	Equilibrare gli interventi nei due tipi di contesto	5 anni
Indice di valorizzazione della concentrazione abitativa	m <sup>3</sup>	Comune	Rapporto tra volume residenziale realizzato in ambiti di completamento e ristrutturazione urbanistica confrontandolo con quello realizzato nelle zone di espansione	Valorizzare la concentrazione insediativa	5 anni
Indice di riconversione e ristrutturazione urbanistica	m <sup>2</sup>	Comune	Superficie coinvolta da interventi di riconversione e ristrutturazione urbanistica rispetto al totale delle aree previste dal PAT	Verificare gli interventi di riconversione e di ristrutturazione urbanistica	5 anni
Recupero aree occupate da edifici incongrui o elementi di degrado	Numero - m <sup>2</sup>	Comune	Numero di interventi di demolizione di edifici incongrui o elementi di degrado rispetto al totale degli episodi individuati dal PAT	Distinguere gli interventi finalizzati alla rinaturalizzazione e interventi di rinaturalizzazione urbanistica, con o senza cambio di destinazione d'uso	5 anni
Dimensionamento					
Volume residenziale per anno	m <sup>3</sup>	Comune	Volume destinato alla residenza che viene utilizzato dai P.I.	Monitorare il dimensionamento previsto da PAT	5 anni
Famiglie	Numero	Comune	Numero di famiglie	Adeguate il dimensionamento del Piano alle necessità	5 anni
Saldo naturale-	%	Comune	Rapporti tra dinamiche della	Monitorare le dinamiche	5 anni



migratorio			popolazione residente e trasferimenti da/verso altri comuni	demografiche per individuare soluzioni abitative adeguate	
Stranieri residenti	Numero	Comune	Numero di stranieri residenti	Individuare soluzioni abitative adeguate	5 anni
<b>Biodiversità</b>					
Indice di valorizzazione degli ambiti naturalistici	Numero	Regione	Numero di interventi di valorizzazione della naturalità degli ambiti naturalistici	Valorizzare gli ambiti naturalistici	Triennale
Indice di superamento barriere alla continuità ecologica	%	Regione	Rapporto tra lunghezza delle barriere infrastrutturali alla continuità ecologica e numero di by-pass	Diminuire gli elementi di discontinuità della rete ecologica	Triennale
<b>Paesaggio</b>					
Indice di salvaguardia e valorizzazione degli ambiti paesaggistici	Numero	Regione	Numero di interventi di ripristino e valorizzazione negli ambiti che presentano caratteristiche di pregio ambientale e paesaggistico	Salvaguardare e valorizzare gli ambiti paesaggistici	Triennale
Limiti fisici alla nuova edificazione	Numero	Regione	Numeri di interventi in relazione alle caratteristiche paesistico-ambientali e tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio	Monitorare la tutela dei contesti paesaggistici	Triennale
<b>Patrimonio culturale</b>					
Indice di recupero del centro storico	Numero	Regione	Numero di interventi di recupero di edifici caratterizzati da condizioni di obsolescenza fisica e/o funzionale nei centri storici e "ripristino" dei fronti e degli elementi non coerenti con i caratteri formali del centro storico	Salvaguardare il centro storico	Triennale
Valorizzazione patrimonio paesaggistico e culturale	Numero	Regione	Numero e qualità di interventi di valorizzazione negli ambiti individuati dal PAT	Valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale	Triennale
<b>Popolazione e salute umana</b>					
Indice di equilibrio ambientale degli insediamenti produttivi	%	Comune	Rapporto tra superficie fondiaria e opere di compensazione e mitigazione ambientale nelle nuove aree produttive	Tutelare la salute umana	5 anni
Indice di riequilibrio ambientale degli edifici produttivi	%	Comune	Rapporto tra volume degli edifici a destinazione produttiva ed opere di compensazione e mitigazione ambientale nelle nuove aree produttive	Tutelare la salute umana	5 anni
Indice di qualificazione degli insediamenti produttivi e commerciali esistenti	%	Comune	Rapporto tra estensione aree interessate da interventi di ristrutturazione di edifici produttivi e commerciali esistenti e riqualificazione ambientale delle aree di pertinenza in ambiti destinati ad interventi di miglioramento della qualità	Incrementare la qualità degli insediamenti produttivi e commerciali esistenti	5 anni
Indice di recupero e consolidamento del centro storico	m <sup>2</sup> - m <sup>3</sup>	Comune	Rapporto tra estensione di aree interessate da interventi di recupero del centro storico e ambiti in adiacenza ad esso rispetto al totale della superficie del centro storico e delle aree limitrofe	Recuperare e consolidare il centro storico	5 anni



Vitalità dei centri storici	%	Comune	coinvolte. Esprime la capacità dei centri storici di attirare attività commerciali ai piani terra degli edifici elevando la qualità della vita	Monitorare la qualità dei centri storici	5 anni
Indice di accessibilità ad attività commerciali	%	Comune	Rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 500 ml. da esercizi commerciali di prima necessità ed il numero totale dei residenti	Incrementare l'accessibilità ad attività commerciali	5 anni
Indice di accessibilità a servizi ed attrezzature	%	Comune	Rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 300 ml. da attrezzature o spazi aperti di uso pubblico >5000 mq. e la popolazione totale	Incrementare l'accessibilità a servizi ed attrezzature	5 anni
Funzionalità rete ciclopedonale	%	Provincia	Esprime la funzionalità dei percorsi e piste ciclopedonali	Realizzare tratti in modo da formare una rete continua, quindi più funzionale	5 anni
Sicurezza delle immissioni sulla viabilità principale	Numero - %	Comune	Rapporto tra numero di accessi diretti eliminati e numero di accessi diretti esistenti derivanti da interventi di razionalizzazione delle immissioni e accessi sulla viabilità principale	Razionalizzare gli accessi sulla viabilità principale	3 anni
Verifica della viabilità di progetto	Numero	Comune	Numeri di intervento volti al miglioramento della viabilità	Migliorare la viabilità	Triennale
Rifiuti					
Raccolta differenziata	%	ARPAV	Rapporto tra la sommatoria delle diverse frazioni di raccolta differenziata avviate a recupero (RD), e la quantità di rifiuti urbani complessivamente prodotti (RU)	Ridurre il volume di rifiuti da smaltire e favorire il riciclaggio dei materiali	Annuale

*Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.*

*Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.”.*

*L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Rovigo, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.*

- 1.1.2. nell'elaborato 8C, relativamente agli “Indirizzi per la realizzazione di edilizia con criteri di sostenibilità e risparmio energetico”, dopo il punto 5 “Semplificazione dei procedimenti amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili e gli incentivi comunali”, all'inizio del primo capoverso, vanno cancellate le parole “A titolo esemplificativo” e “inerenti”.

- 1.1.3. nell'elaborato 8C vanno aggiunte le seguenti prescrizioni:

- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.





- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
  - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
  - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
  - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
  - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
  - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
- 1.1.4. alla fine dell'art. 10 vanno riportate le misure di mitigazione riportate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica individuando, per ciascun ambito, specifiche prescrizioni atte a garantire l'attenuazione delle criticità rilevate nel Rapporto Ambientale.
- 1.2. Dovrà essere verificata l'assunzione nelle NTA di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate nel Rapporto Ambientale come integrato con nota del 11.06.2012 acq. al prot. reg. al n. 274815 del 13.06.12.
- 1.3. Relativamente alle "specifiche destinazioni d'uso direzionali, commerciali e produttive" individuate sull'elaborato 4b "*Carta delle azioni di piano (trasformabilità)*" negli ATO 3 e 7 in direzione del territorio aperto ad uso agricolo, in ragione delle sostanze inquinanti che possono essere emesse in atmosfera pur nel rispetto della normativa vigente, e delle possibili interferenze con il paesaggio, a scopo cautelativo dovranno essere individuate delle fasce tampone di mitigazione lungo i perimetri degli ambiti di trasformazione.
- 1.4. Sull'elaborato 4b "*Carta delle Azioni di Piano (Trasformabilità)*" devono essere riportati i con i visuali di cui all'art. 27 delle NTA.
- 1.5. Le legende degli elaborati grafici dovranno essere verificate con i relativi riferimenti agli articoli delle Norme Tecniche.
- 1.6. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- 1.7. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune di Occhiobello con nota del 11.06.2012 acq. al prot. reg. al n. 274815 del 13.06.12, con le prescrizioni di cui al presente parere, nonché con il Piano di Monitoraggio di cui al precedente punto 1.1.1.-
- 1.8. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
- 1.9. Il Comune di Occhiobello deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (contenente le integrazioni fornite con nota del 11.06.2012 acq. al prot. reg. al n. 274815 del 13.06.12, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

## **2. in sede di attuazione del Piano:**

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**COMMISSIONE REGIONALE VAS****AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

- 2.1. nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle NTA, la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000 considerato nel Piano di Assetto del Territorio del Comune di Occhiobello (RO), o la cui area di analisi ricada, anche solo parzialmente, all'interno del suddetto sito della Rete Natura 2000, dovrà essere prevista apposita Valutazione di Incidenza ai sensi dell' Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE;
- 2.2. al fine di non provocare alterazioni a carico delle acque del Fiume Po, tutte le aree di espansione (Artt. 15 e 17), le aree strategiche di intervento (Art. 19) e le aree di recupero edilizio (Art. 20) previste dal PAT saranno dotate di condotte fognarie di tipo separato che confluiranno nel depuratore di Occhiobello;
- 2.3. le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali e parcheggi delle aree produttive, direzionali e commerciali dovranno essere raccolte e pretrattate nel rispetto della normativa vigente;
- 2.4. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 2.5. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 2.6. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

*FIRMATO**Il Presidente**della Commissione Regionale VAS**(Segretario Regionale per le Infrastrutture)**Ing. Silvano Vernizzi**FIRMATO**Il Vice Presidente**della Commissione Regionale VAS**(Segretario Regionale per l'Ambiente)**Ing. Mariano Carraro**FIRMATO**Il Segretario**della Commissione Regionale VAS**(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV))**Avv. Paola Noemi Furlanis**Il presente parere si compone di 20 pagine*